



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittORE

UDIENZA DEL 25.02.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ARRINGA

AVVOCATO DIFESA EQUIZI

RINVIO AL 01.03.2004

PRESIDENTE: Quindi, assenti Tascio e Melillo, Avvocato Biaggianti in sostituzione di Nanni e Bartolo, il Pubblico Ministero c'è, Avvocato Marini, prego Avvocato Equizi.

ARRINGA DELL'AVVOCATO EQUIZI

AVV. DIF. EQUIZI: Signor Presidente, Signori Giudici, è con emozione che mi appresto ad iniziare la discussione nell'interesse del Generale Ferri, che ho l'onore di aver contribuito e di contribuire ad assistere in questo processo e ciò non tanto per l'importanza del processo, per la sua risonanza, quanto per le qualità morali che ho imparato ad apprezzare e a conoscere nel Generale Ferri. La nostra discussione si colloca dopo diverse udienze, nel corso delle quali gli Avvocato Bartolo e Nanni, hanno fornito una ricostruzione della vicenda processuale ed anche della vicenda storica a fianco, di questo processo, fornendo un contributo a nostro giudizio determinante, non solo per l'accertamento della cosiddetta verità processuale, ma anche per quella... un contributo importante da apprezzare come cittadini italiani. Il loro discorso, attraverso l'individuazione di una serie di prove documentali, testimoniali, ha

permesso di costruire a nostro avviso, una diga, una sorta di sbarramento, nei confronti di quel flusso di sospetti, che sono stati indicati dalle Parti Civili e dai Pubblici Ministeri, che noi ci permetteremo di definire nel corso della nostra discussione, indicandoli in generale come accusatori. Prima di individuare delle... di descrivere delle caratteristiche generali del processo e di fornire delle chiavi di lettura, a nostro avviso, indispensabili, per procedere alla valutazione del materiale probatorio a vostra disposizione, penso che sia opportuno, indicare brevemente quale sarà lo schema che seguiremo nel corso della nostra discussione. Quindi ci sarà, come dicevo, una parte introduttiva, poi la parte decisiva, sostanziale, della nostra discussione, sarà naturalmente dedicata all'analisi della imputazione. Passeremo in rassegna, in primo luogo, i cosiddetti profili omissivi di cinque punti che voi ormai conoscete benissimo, che partono dall'accusa consistente nell'aver omesso di riferire al Governo, le informazioni concernenti la possibile presenza del traffico militare statunitense e finiscono con quel punto del capo di imputazione, rispetto al quale gli

stessi P.M., gli stessi Pubblici Ministeri hanno chiesto l'assoluzione degli imputati e quindi quello relativo alla questione Mig. Passeremo quindi in rassegna le altre due condotte, descritte nel capo di imputazione, per poi soffermarci, sulle cosiddette informative scritte, che come sappiamo si riducono alla lettera a firma del Generale Ferri, del 20 dicembre 1980. Faremo poi un breve excursus delle prove scientifiche, ma senza entrare nel merito, soltanto anche qui, volendo chiarire alcune delle caratteristiche generali, a nostro avviso, indispensabili per una loro opportuna valutazione in sede di decisione finale. Per quanto riguarda, quindi... diciamo entrando nel merito della nostra discussione, riteniamo fondamentale partire dall'oggetto del giudizio, cioè da quella imputazione, come ormai i Giudici popolari sapranno benissimo, anche perché nel corso di questi tre anni, penso che abbiano acquisito delle conoscenze tecnico-giuridiche di base importanti, che gli consentano di muoversi con una certa disinvoltura, anche rispetto alle questioni giuridiche. Dicevo, il punto di partenza è l'imputazione e in proposito riteniamo

di dover sottolineare fino a che punto non condividiamo l'impostazione, che è stata prospettata alla Corte, da parte di alcuni Difensori di Parte Civile, che hanno chiesto appunto a questa Onorevole Corte di Assise, di ergersi a giudice per la verità, richiamando una giurisdizione speciale che sembra sia stata prevista recentemente in Argentina. Ebbene, questo noi riteniamo sia una affermazione assolutamente da non condividere, ma non perché questa Difesa o il Generale Ferri o gli altri imputati, temono che la Corte possa accertare la verità, anzi noi siamo convinti che, quanto più la Corte riesca ad avvicinarsi a quella verità o a quelle verità che rappresentano lo sfondo della nostra storia processuale, tanto più riusciranno a capire, a toccare con mano, come direbbe l'Avvocato Bartolo, l'insussistenza dei fatti descritti nel capo di imputazione e l'infondatezza dell'impianto accusatorio. Questa affermazione noi la riteniamo grave, non solo perché non tiene conto in alcun modo i principi processuali, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, i limiti della attività giurisdizionale, ma perché, offende

tutti noi come cittadini italiani, nel momento in cui paragonano la nostra storia democratica, a quella argentina e perché attribuirebbe alla Corte, un onere che non le spetta, un compito difficilissimo da svolgere, se è vero, come è vero, che non si può giungere con il ragionamento giuridico, che presuppone e richiede delle certezze processuali, laddove non si è arrivati con il ragionamento scientifico. Quasi come se l'argomentazione giuridica, potesse essere più forte e più scientifica, rispetto ai temi tecnici di quella appunto... scusate la ripetizione, ancora, scientifica. Dalla nostra discussione, Signori Giudici, saranno banditi e tenuti lontani tutti quegli argomenti, a nostro avviso, inconsistenti ed ancorati a quella che ci permettiamo di definire una fuorviante ed onnivora cultura del sospetto. Questa fuorviante ed onnivora cultura del sospetto, ha prodotto, tutta quella serie di elementi, tra virgolette, probatori, perché non hanno la dignità di prova, indicati dagli accusatori, a supporto delle loro richieste. Tra questi, ci sono, in primo luogo, dei veri e propri sospetti, che sono stati proposti, come se fossero delle prove indiziarie,

però prive dei requisiti intrinseci della prova indiziaria e soprattutto privi di quella gravità, precisione e concordanza, che caratterizzano, appunto, l'indizio. Dalla nostra discussione, saranno, quindi, banditi tutti gli argomenti, dicevo, ancorati a questa cultura del sospetto, tra i quali, hanno fatto parte a pieno titolo delle... una sorta di presunzioni di stampo civilistico, però non codificate, quali il ragionamento del non potevano non sapere, la logica del non credibile, la logica del non possibile, sono espressioni che ho appuntato nelle discu... prendendole appunto dalle discussioni degli accusatori. Cultura del sospetto che ha condotto le Parti Civili ed i Pubblici Ministeri a proporre, come elemento di prova, delle improbabili ricostruzioni scientifiche e uso il termine improbabili, perché appunto, anche secondo i tecnici che le hanno proposte, sono delle ricostruzioni, che non arrivano alla certezza del risultato. La cultura del sospetto, poi, ha spinto e ha fatto sì, che intorno alla posizione degli imputati, si verificasse una sorta di operazione di terra bruciata, nel senso che sono state costantemente

rimosse, sottovalutate tutte quelle testimonianze che sin dalla fase istruttoria avrebbero permesso di arrivare facilmente ed in anticipo alla verità processuale. Ora, la mancanza di dati probatori solidi, il fatto che nelle discussioni e nelle requisitorie degli accusatori, si siano verificati e ci siano una serie di salti logici e vuoti probatori, su tutti quelli che dovrebbe essere i punti essenziali dell'argomentazione, del ragionamento, della giustificazione alla tesi prospettata, dimostra e faccio un inciso, un esempio, per esempio, per quanto riguarda i cosiddetti canali di passaggio il R.I.V./ "I.T.A.V.", C.O.P. il Terzo R.O.C., questi snodi essenziali poi il salto delle presunte informazioni omesse allo Stato Maggiore ed in particolar modo al Generale Ferri è un salto, un passaggio che viene argomentato attraverso, appunto, elementi quali la logica del non credibile, del non potevano non sapere, ma non viene offerto, mai, un indizio e tanto meno una prova sul punto. Dicevo, tutto ciò è significativo della insussistenza del fatto contestato e della infondatezza delle accuse ed è sintomatico del modo di procedere degli

accusatori, modo di procedere che a nostro avviso, si pone in contrasto, con una serie di principi processuali, che fanno parte del nostro patrimonio giuridico e che sono stati più volte ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Mi permetto di richiamare una sentenza sul punto. Parlo delle Sezioni Unite del 21 ottobre '92, ricorrente Marino è il giudizio di Cassazione relativo all'omicidio del Commissario Calabresi, ed è una Sentenza pronunciata, quindi, applicando quei principi del vecchio rito, che noi abbiamo vissuto in quest'aula. Le Sezioni Unite stabiliscono "incorre in errore di diritto la Sentenza di condanna che si basa sull'assunto, secondo cui i Dirigenti al più alto livello del movimento Lotta Continua, non potevano, in quanto tali, dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui erano parte, né addurre di non sapere e di non aver controllato l'iniziativa politico delinquenziale dell'omicidio politico del Commissario Calabresi, o di non averne avuto comunque parte. Un siffatto assunto, si pone in deciso contrasto, da un lato, con il principio costituzionale di non colpevolezza e con la regola che disciplina l'onere della prova nel

giudizio penale, perché esso ancora la prova della responsabilità allo status di Dirigente od organizzatore di una associazione" e così continua fissa... tra l'altro stabilendo che questo modo di procedere contrasta con i principi che regolano il concorso criminoso, di persone nel reato e passando, diciamo, alla massima successiva, stabilisce "la pronuncia di condanna, può aver luogo solo se le prove raccolte in giudizio diano la certezza della sussistenza del fatto costituente reato e della sua commissione da parte dell'imputato" e questo è risaputo. Però continua "anche qualora il fatto risultasse per sua natura difficile da provare, non sembrerebbe pertanto sufficiente una meno rigorosa consistenza probatoria, non potendo la misura della forza probante degli elementi a carico, dipendere dal grado di complessità, dell'onere incombente sull'accusa". Ora, i principi richiamati in questa Sentenza, secondo il nostro giudizio, sono importanti per un duplice ordine di ragioni, in primo luogo perché fissano dei criteri che il Presidente e il Dottor Masi, conoscono benissimo, ai quali ci si appella, in secondo luogo perché per la specificità del caso,

vuole, dal nostro punto di vista, essere un invito a riflettere a quanti, in quella dimensione diversa da quella processuale, in quella dimensione mass-mediatica del nostro processo, ispirati e condizionati da preconcepite posizioni politico ideologiche, continuano a proporre una verità, senza alcun supporto logico e fattuale ed è importante a nostro avviso, questa Sentenza, perché ci offre anche lo spunto per rivolgere agli accusatori un appello, quanto meno in sede di replica, ad assumere da parte loro, per quanto possibile, rispetto alle loro posizioni processuali, una responsabilità che noi chiamiamo responsabilità dell'obiettività, cioè pur rimanendo coerenti con il loro ruolo processuale, però tengano fuori dal processo elementi che portano soltanto a confondere tutti noi e non hanno nessuna utilità rispetto poi al processo stesso. Certamente, Signori Giudici, noi non abbiamo dalla nostra parte, il dolore dei familiari delle vittime, dolore rispetto al quale, è banale dirlo, è scontato dirlo, manifestiamo tutto il nostro rispetto, dolore che non fa che alimentarsi con il passare del tempo. Non abbiamo dalla nostra parte, oltre a ciò,

delle tracce già scritte da altri, non abbiamo dalla nostra parte delle tesi e delle ricostruzioni che abbiamo visto tante volte in televisione, o che possiamo leggere sui giornali o su internet o guardando spettacoli teatrali che girano per il paese. Il fatto certo è che, i tre anni di... gli oltre tre anni di dibattito non possono essere però, a questo punto buttati... buttati via, come se tutti quanti avessimo sprecato energie e tempo e tornare quindi in sede di discussione ad affrontare argomenti superati, ci sembra veramente fuorviante e significativo di quella inconsistenza di altri elementi. Il risultato del dibattito ci lascerebbe tranquilli, per quanto riguarda l'esito del giudizio, cioè, riteniamo che le prove acquisite, quelle documentali, illustrate ad esempio dall'Avvocato Bartolo, per quanto riguarda le conversazioni o le stesse risultanze tecniche, per quanto riguarda gli aspetti radar, così chiaramente ricostruiti ed evidenziati dall'Avvocato Nanni, ci lascerebbero tranquilli, rispetto all'esito del giudizio e veramente non sarebbe quasi necessario discutere ed entrare nel merito, se però, non avessimo anche noi, non

sentissimo la necessità di contestualizzare l'importanza di questo giudizio e di confrontarci con una serie di fattori patologici delle anomalie che hanno caratterizzato il... sicuramente non il dibattimento, ma la storia precedente di questo processo. Facciamo, riferimento, ad esempio, al modo attraverso il quale si è giunti alla nomina del Dottor Priore come Giudice Istruttore. Il Presidente Cossiga quando l'abbiamo sentito il 26 di febbraio 2002, sono le pagine 24 e seguenti del suo interrogatorio, ci ha ricordato ancora una volta, il suo interessamento nei confronti del Dottor Priore e la sua attività compiuta per diciamo, convincerlo, tra virgolette, ad accettare l'incarico. L'anomalia, secondo noi, è questa, cioè che il Presidente Cossiga, nell'esercizio delle sue funzioni, nel 1980, di Presidente della Repubblica, nomina, o diciamo, intercede, si attiva per far nominare il Giudice Istruttore che dovrà poi decidere e valutare dei fatti avvenuti quando lo stesso Presidente Cossiga, era Presidente del Consiglio, dieci anni prima. E l'anomalia congiunta a questa appena segnalata consiste nel fatto che come tutti Voi sapete, il

Dottor Priore aveva partecipato alla... in qualità di Consigliere giuridico all'attività della Commissione Stragi, attività che stando sempre al racconto fornitoci dal Presidente Cossiga, è una attività da guardare con cautela, perché lui dice che le Commissioni Parlamentari d'Inchiesta, non sono altro che uno strumento per condurre, per portare avanti, la battaglia politica. Un'altra anomalia, è quella del possibile pregiudizio di cui potete essere... di cui può essere portatore ognuno di Voi, ma un... noi siamo convinti che questo pregiudizio se c'è, determina dei cosiddetti portatori sani, ma è un pregiudizio maturato quanto nessuno di Voi, pensava di dover giudicare un giorno i fatti relativi alla vicenda di Ustica, un pregiudizio inconscio, un pregiudizio inconsapevole ed incolpevole che nasce dalla partecipazione alla vita sociale del nostro paese, a partire dal 1980 in poi. Un'altra caratteristica del processo che ci desta preoccupazione e che sicuramente non ha agevolato l'attività difensiva è l'abnormità del fascicolo processuale. Abnormità che da un lato ha indubbiamente limitato, nonostante tutti i nostri sforzi, l'esercizio del diritto di difesa

in maniera consapevole, dall'altro lato ha allontanato la... i temi del giudizio e del processo da quello centrale, cioè dall'imputazione. Ulteriore anomalia del fattore patologico del nostro processo è il fatto che in quel fascicolo abnorme, siano confluiti centinaia e centinaia di atti, assunti senza la garanzia del contraddittorio, contraddittorio la cui importanza abbiamo avuto la possibilità di verificarla insieme in dibattimento. Ulteriore caratteristica patologica del processo è sicuramente il fatto che ci dobbiamo confrontare con una imputazione e poi vedremo perché, è formulata in maniera generica, impersonale, tanto da disegnare un fatto che sfugge, che è malleabile, che si presta a questo o quella interpretazione e quindi anch'esso limita l'esercizio del diritto di difesa. Ulteriore anomalia è... un'ulteriore fattore, diciamo, che ci... patologico, è la stessa norma incriminatrice, che come poi sarà illustrato dal Professor Musco è una norma incriminatrice particolare ma che comunque basta leggerla, può porre dei dubbi di costituzionalità, sia rispetto al principio di offensività, che rispetto allo

stesso principio di legalità per il modo generico in cui è formulata, non tassativo e non determinato. Ultimo di questa breve e non completa... sicuramente sto anche saltando i miei appunti, di palo in frasca, come si dice, ultimo punto, anomalo e patologico del nostro processo è quello che si... un ulteriore aspetto che si è verificato in dibattimento, cioè quella cultura del sospetto, ha prodotto nel ragionamento degli accusatori, una sorta di effetto di inversione dell'onere della prova, come se bastasse accennare al fatto che destava il sospetto, la perplessità, per ritenerlo provato, poi scaricando sulla Difesa l'onere di... di provare che quella era soltanto un'illazione o un mero sospetto, appunto. Prima di passare ad indicare, a parlare del primo punto dell'imputazione, primo profilo omissivo, ricordiamo brevemente dei principi fondamentali e anche dei paletti di confine, comunque, del nostro discorso, del nostro argomentare. Questi sono costituiti da un lato, dal principio di colpevolezza, al quale ha fatto riferimento l'Avvocato Bartolo, la scorsa udienza, della responsabilità penale personale, sul quale non torniamo, dall'altro dagli elementi

strutturali del reato, elementi strutturali del reato che saranno ulteriormente illustrati dal Professor Musco e sui quali, tra breve, ci permettiamo di fare due considerazioni. Naturalmente tutto il nostro discorso, per quanto possibile, sarà incentrato sulla posizione del Generale Ferri, posizione rispetto alla quale nella Ordinanza-Sentenza il Giu... il Dottor Priore, a pagina 5061, si esprimeva in questi termini: "è sì vero che non esiste materiale documentale che direttamente confermi la partecipazioni delle notizie al Ferri, come è vero che non vi sono testimonianze che depongono in tal senso, ma è altresì verosimile, come già si è dimostrato, che Ferri sia venuto a conoscenza di queste notizie, nel corso di riunioni con i suoi Capi reparto, proprio per l'effetto a salire delle informative nella scala gerarchica. Ebbene, in mancanza di conferma, di questa impostazione, noi riteniamo che questa speranza di verosimiglianza, questa prognosi di verosimiglianza, formulata nell'Ordinanza - Sentenza del Dottor Priore, sia definitivamente naufragata, grazie a questo processo e ricordo appunto la differenza sostanziale per i Giudici

popolari del concetto di verosimiglianza, di verosimile, rispetto al concetto, al necessario presupposto della affermazione di ogni responsabilità penale. Il concetto di verosimiglianza richiama qualcosa che sembra vero, però non è dimostrato sia tale. Dicevo, alcune brevi considerazioni sul delitto di alto tradimento mediante attentato agli organi costituzionali. Uno dei manuali più letti di diritti penale, il Mantovani, si legge appunto che il principio di offensività getta un'ombra di incostituzionalità oltre che di impopolarità anche rispetto a quei reati a criminalizzazione anticipata, in questa tipologia di reati appartiene, si va a collocare a pieno titolo il delitto di alto tradimento mediante attentato agli organi costituzionali contestato agli imputati. Questa tipologia di delitto è una figura tipica del cosiddetto diritto penale politico e viene dai cosiddetti criminalis maestatis, su un punto siamo tutti d'accordo, cioè che i delitti di attentato si caratterizzano per l'omogeneità strutturale con la forma tentata, questo principio fra l'altro fu affermato dalla Sezioni Unite nella Sentenza

Cofler del 14 marzo 1970 ed affermata allora questa omogeneità strutturale che ha la sua importanza soprattutto rispetto al giudizio di idoneità e di univocità dobbiamo ritenere che quel tipo di delitto è un delitto che è omogeneo rispetto al tentativo e quindi ad un fatto tipico che si caratterizza dal fatto che nel tentativo l'evento non si verifica o l'azione non si compie. Sicuramente in questo caso, siamo nel primo caso, cioè l'evento non si verifica e allora possiamo affermare senza tema di smentita che il delitto contestato è un delitto di attentato omogeneo rispetto al tentativo e quindi privo di evento naturalistico. Questo elemento ci servirà tra poco per una breve riflessione, quanto poi alla struttura materiale dell'attentato si legge nella norma che il delitto è commesso da chiunque commette un fatto diretto a impedire, eccetera eccetera, ora il riferimento al... al verbo commettere e quindi la descrizione del fatto in termini commissivi che si distinguono e differenziano deontologicamente dall'omissione ci permette di affermare, come poi ulteriormente argomenterà il Professore Musco, che il delitto di alto tradimento mediante

attentato agli organi costituzionali non può realizzarsi in forma omissiva, dello stesso avviso sembrano essere tra l'altro le Sezioni Unite nella richiamata Sentenza Cofler e in cui commentando e descrivendo il significato del verbo attentare affermano: "questo significato peculiare essenzialmente rende l'idea di un aliquid di umana condotta attiva e che suscita il concetto di intrapresa di un attacco contro una sezione di fatto, un assetto, un ordine", quindi c'è il richiamo espresso di una condotta attiva. Ulteriore passaggio è quello di evidenziare che a nostro avviso non è sicuramente applicabile nel nostro caso la cosiddetta causa di equivalenza di cui all'art. 40 capoverso del codice penale, perché applicarla in questo reato, per i Giudice Popolari il 40 capoverso è quella norma che come vi è stato detto dai Pubblici Ministeri e dalle Parti Civili stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, ebbene, questa norma, questa clausola di equivalenza non può essere applicata nel nostro caso, perché significherebbe intraprendere una operazione che non è di interpretazione ma è di vera e propria creazione

legislativa. L'art. 289 disegna infatti un reato di pura condotta e nel quale a nostro giudizio l'idoneità del fatto ad impedire o turbare le attribuzioni del Governo, non è l'effetto esteriore della condotta atipica, bensì è il requisito della condotta medesima l'elemento caratterizzante l'offensività della condotta sanzionata. In altri termini l'espedito giuridico proposto dagli accusatori per sostenere l'Accusa ma anche per costruire quell'accusa, a nostro giudizio è destinato al fallimento, è destinato al fallimento così al fallimento è destinato il cosiddetto presupposto di fatto della condotta descritto dal Pubblico Ministero Dottor Roselli e quasi contestato ex novo dallo stesso nel corso della sua requisitoria, secondo il Dottor Roselli il presupposto di fatto della condotta è che gli imputati avrebbero assunto, acquisito delle informazioni tali da far nascere, da far sorgere l'obbligo giuridico di riferire poi al Governo, questo presupposto di fatto della condotta indicata dal Pubblico Ministero altro non rappresenta che la premessa fattuale per poter compiere quell'ulteriore passaggio invece logico e giuridico che determinerebbe, attraverso

il quale si determinerebbe la nascita dell'obbligo, dell'obbligo ex art 40 capoverso. Concludendo su questi aspetti che poi saranno, come dicevo, affrontati ex novo dal Professore Musco possiamo ritenere quindi che la condotta così come contestata nel capo di imputazione e così come descritta dagli stessi Pubblici Ministeri in udienza è una condotta che non trova riscontro in alcuna norma penale incriminatrice e che quindi è necessario concludere per l'insussistenza, per l'infondatezza dell'Accusa, cioè sicuramente per tutte le condotte omissive, per tutti quei profili omissivi e così come per i profili che omissivi non sembrano, ma omissivi sono perché presuppongono l'applicazione di quel presupposto fattuale indicato dal Pubblico Ministero. Alcune brevi considerazioni sul capo di imputazione ancora, la prima dicevo è la sua indeterminatezza già così bene evidenziata dagli Avvocati Nanni e Bartolo e sulla quale torniamo soltanto per un attimo per ribadire anche dal nostro punto di vista che quella imputazione così come formulata, così come descritta, ha costruito una cosiddetta res iudicanda, cioè un oggetto del giudizio sfuggevole, inafferrabile, basti pensare

a quelle che sarebbero le attribuzioni impedito l'oggetto del presunto impedimento. Nel capo di imputazione non troviamo nessuna specifica indicazione, ma un richiamo a generiche attribuzioni del Governo concernenti se non sbaglio il disastro aereo del DC9 I-Tigi, vado a memoria, però nessuna specificazione di quelle che sarebbero state le funzioni in concreto di indizio politico naturalmente, perché il Governo quelle funzioni svolge e non altre, impedito. La mancanza della specificazione di questo elemento ha prodotto due effetti processuali, primo è la limitazione, anche qui del diritto di Difesa, perché non sapendo dove... mi rivolgo in particolar modo ai Giudici Popolari, non sapendo dove andava a parare, scusatemi l'espressione gergale, l'imputazione non potevamo e non si è potuto apprestare una difesa mirata a quel punto, quindi delle... preconstituire una lista testimoniale in cui si andava a dire: "no, questa funzione non te l'ho impedita e questo te lo dimostro in questo modo, il secondo effetto è un effetto le cui conseguenze dovrà scontare la Corte stessa, è la difficoltà nel formulare poi quel giudizio di idoneità richiesto dalla norma

incriminatrice, cioè se non sappiamo idoneo rispetto a quale specifica attribuzione, a quel specifica prerogativa abbiamo delle difficoltà nel formulare questo stesso giudizio. L'unica certezza che si ricava dalla lettura del capo di imputazione, come riconosciuto dal Dottor Roselli, l'improprio riferimento all'Autorità Giudiziaria. Sul punto la Pubblica Accusa ha fatto autocritica ma il lapsus a nostro avviso è significativo e può spiegare quella che è la vera essenza dell'imputazione, il ragionamento che è a base del capo di imputazione. In altri termini i Pubblici Ministeri hanno nel rileggere i fatti storici, hanno ritenuto che le atten... l'esercizio da parte del Governo delle proprie attribuzioni e prerogative e prerogative concernenti i fatti, i nostri fatti, fu un esercizio in qualche modo censurabile, incompleto, insufficiente e hanno ritenuto che questa insufficienza, che questa incompletezza, incongruità delle scelte politiche prese dal Governo, trovasse la sua causa altrove e non nella volontà, non nelle ponderate scelte governative ma in un fatto esterno al Governo e che gli avesse appunto impedito di esercitare le

proprie attribuzioni in maniera congrua, per questo giudizio di congruità, questo giudizio di sufficienza, questo giudizio positivo rispetto al Governo è un giudizio che si è permessa ed ha compiuto la... ed hanno compiuto i Pubblici Ministeri, entrando in un certo senso e valutando l'esercizio della stessa discrezionalità politica. Cioè, il fatto stesso che a distanza di diversi anni dai fatti non si fosse giunti all'accertamento delle cause del disastro, i Pubblici Ministeri hanno ritenuto che fosse un'anomalia, un vizio, e questo vizio trovasse la sua ragion d'essere nel mancato esercizio di attribuzioni che avrebbero potuto invece permettere un rapido accertamento dei fatti e questo rapido accertamento poteva... sarebbe potuto avvenire se i fatti ipotizzati nel capo di imputazione non fossero stati commessi, però a monte rimane sempre questo giudizio di discrezionalità, questa invasione di campo rispetto alle scelte politiche che furono compiute allora. Altra caratteristica dell'imputazione è la sua impersonalità, perché così come descritta essa ignora la reale struttura dell'Aeronautica Militare, ignora la

responsabilità e le competenze specifiche dei comandi periferici, degli ispettorati, delle singole unità operative e riproponendo un modello che è un modello equiparabile a quella cosiddetta responsabilità per posizione o per fatto altrui e di cui ha parlato, appunto, alla scorsa udienza l'Avvocato Bartolo. La prima vittima a nostro giudizio di un capo di imputazione formulato in tal modo è stato proprio il processo e l'effetto processuale è stato ancora una volta la dilatazione a dismisura dei tempi processuali e dei temi di prova. Possiamo quindi passare ad esaminare il primo punto, il primo profilo omissivo descritto nel capo di imputazione, al Generale Ferri si contesta il fatto di avere ommesso, di riferire all'Autorità Politica le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, questo è il primo profilo omissivo, ma è anche il profilo omissivo dal quale traggono fondamento e giustificazione tutti gli altri profili omissivi, è in un certo senso il fulcro dell'imputazione, ma è però a nostro giudizio un fulcro viziato da una premessa, cioè il fatto contestato è quello, dicevo, di avere ommesso di riferire la possibile

presenza di traffico militare statunitense, allora dobbiamo intenderci su cosa significa l'aggettivo possibile, da parte nostra abbiamo aperto un vocabolario di italiano, il Devoto Oli, nel quale si legge che possibile equivale a ciò che rientra nell'ambito della supposizione astratta o concreta, ora l'utilizzo di un termine così elastico, così inafferrabile in un certo senso ha reso, ed è ancor più difficile l'esercizio del diritto di difesa e la facoltà di difendersi, perché tutto... è possibile tutto ciò che non è possibile, potremmo divertirci nel formulare le possibilità, è possibile che esistano i marziani, è possibile che... tutto è possibile, però ciò che più conta ai fini processuali è che è emerso dal dibattito che in capo allo Stato Maggiore dell'Aeronautica sicuramente non sussisteva l'obbligo di riferire mere supposizioni all'Autorità Politica e al Governo, non sussisteva un obbligo giuridico, non sussisteva un obbligo consuetudinario, non sussisteva un obbligo morale. Sul punto sono stati chiarissimi tutti i cosiddetti politici esaminati nel corso del dibattito, soltanto per flash ci permettiamo di richiamare la

deposizione dell'Onorevole, dell'allora Ministro della Difesa Lagorio del 6 dicembre del 2001, nella quale il Ministro, l'ex Ministro a pagina 196 rispondendo a domanda dell'Avvocato Bartolo risponde: "no no, non ho mai chiesto a nessuno di formulare delle ipotesi come io non mi sono mai permesso di formulare delle ipotesi con le istituzioni, mi dovevano riferire dei fatti e non altro", allora l'Avvocato Bartolo dice: "dati certi?", "sissignore", andando avanti, siamo questa volta a pagina 238, dovremmo essere, e risponde sempre a delle altre domande, "no, non ho chiesto ipotesi, glielo ripeto Avvocato, non ho chiesto ipotesi, ero contrario alle ipotesi, ho chiesto dati certi", addirittura andando a ritroso nell'interrogatorio a pagina 141 si legge a domanda del Pubblico Ministero, "non abbiamo mai voluto fare questo, questo era un ordine mio, non abbiamo mai voluto trasmettere documenti al Parlamento, al Presidente del Consiglio dove ci fossero delle ipotesi sull'incidente", cioè è lo stesso Ministro della Difesa, la stessa presunta persona offesa dal reato che dice che lui diede un ordine attraverso il quale comandava lo Stato Maggiore di non formulare ipotesi ma di

trasmettere soltanto dati certi. Ora, dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese dal Ministro Formica che ricordo era il Ministro dei Trasporti, siamo sempre al 6 dicembre del 2001, pagina 49 dovrebbe essere del suo esame dibattimentale, dice: "perché un Ministro, un Governo deve decidere sulla base, deve assumere delle posizioni sulla base di fatti certi e non di fatti ipotetici", eccetera eccetera, la stessa soluzione, dichiarazione dello stesso tenore, le stesse... diciamo che è una testimonianza ma sono anche delle valutazioni da parte di chi ha ricoperto degli incarichi particolarmente importanti e quindi offre il suo contributo non solo come testimone dei fatti ma anche come conoscitore delle dinamiche che si instaurano tra il Governo e uno Stato Maggiore, anche lo stesso Presidente Cossiga, appunto, ha detto che sussisteva soltanto l'obbligo di riferire i fatti, per esempio a pagina 56, "distinguo per quello che io conosco, anzitutto, e allora avrebbe avuto l'obbligo di riferire i fatti di cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività o per i rapporti che aveva con l'Autorità Militare degli altri Paesi della

N.A.T.O. o di altri Paesi", i fatti, e poi continua dicendo che se i servizi dovessero riferire le ipotesi non si finirebbe più insomma, a pagina 63, e concludo questa breve disamina, a pagina 63 siamo al 26 febbraio del 2002, dice: "nessun dovere di riferire all'Autorità Politica, perché all'Autorità Politica si comunicano fatti e non fantasie o discrasie". Allora queste testimonianze ci consentono di ritenere processualmente accertato che tutte quelle presunte condotte omissive descritte in termini ipotetici nel capo di imputazione e sono tre, come voi ben sapete, cioè la prima, quella sub a), diciamo, quindi possibile presenza di traffico militare statunitense, la seconda sarebbe quella sub c), cioè ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo, la terza sarebbe quella sub f) e cioè la... l'esclusione dell'ipotesi coinvolgimento di altri aerei, tutte queste ipotesi sono state superate, sono morte processualmente, sono finite con queste dichiarazioni testimoniali. Così come tramontate sono quelle ipotesi ad esse collegate che a nostro avviso sono quelle che scaturiscono direttamente dalla possibile presenza di traffico

militare statunitense e che servono nell'autonomia del capo di imputazione unicamente a dare corpo, a dare consistenza, ad aggiungere elementi di sospetto a supporto di quella prima presunta condotta omissiva. Naturalmente non ci accontentiamo di concludere qui la nostra riflessione sul primo profilo omissivo e allora entriamo nel merito della valutazione delle... di alcune delle fondamentali fonti di prova, anzi, penso che siano... l'analisi penso che sia completa, poi sempre nell'ambito dell'enormità del processo qualcosa potrà essermi sfuggita, delle fonti di prova indicate a sostegno dell'ipotesi accusatoria, una prima strana tipologia di fonti di prova sarebbe rappresentata dalle presunte distruzioni, dai presunti occultamenti. Come già evidenziato dall'Avvocato Nanni, in realtà questo fatto, questa indicazione non ha alcuna rilevanza probatoria, è soltanto un elemento di suggestione e la... si dovrà sempre valutare il fatto che per quanto riguarda il Generale Ferri egli andò in pensione nel 1983 e quindi continuare ad addebitargli addirittura come prova ad elemento soggettivo del reato e presunte e dolose distruzioni documentali

verificatesi ad anni di distanza sembra davvero fuori luogo. Altra tipologia di prova indicata dagli accusatori è rappresentata dalle cosiddette telefonate. Le telefonate che poi sono le conversazioni intervenute la sera del 27 tra i siti del traffico aereo della Difesa Aerea devono essere lette con particolare cautela, a nostro giudizio nel leggere questi documenti, queste prove possiamo individuare degli elementi che li accomunano, elementi comuni a tutte queste telefonate e mi riferisco alle telefonate delle 22:22 tra Bruschina e Marzulli che poi il Presidente ha giustamente fissato come telefonata delle 22:25 come orario R.I.V., diciamo, 22:23 Guidi e Fiorito De Falco, 22:25 Smelzo e Berardi. Il primo dato che accomuna queste telefonate è il dato temporale, cioè si tratta di telefonate intervenute tutte a partire da un'ora e quarto circa di distanza dal momento in cui si verificano i primi... le prime mancate risposte del DC9, telefonate tutte che si svolgono in un arco temporale di una decina di minuti. Ora il Pubblico Ministero in sede di requisitoria ha cercato di spiegare questa anomalia facendo riferimento al momento nel quale all'interno

della Sala Operativa si sarebbe appresa la... si sarebbe verificata, riscontrata, la mancanza di autonomia del DC9, e quindi dice: "soltanto in questo momento si pone la necessità di comunicare quella voce". Ma il Pubblico Ministero però non ha tenuto conto di una serie di elementi probatori certi e cioè in primo luogo che il soccorso fu avvisato subito nelle mancate risposte del DC9, non ci... e allora se quel traffico ci fosse realmente stato e fosse realmente stato riscontrato dai Controllori della R.I.V. di Ciampino non ci sarebbe stato alcun bisogno di non comunicarlo subito, anzi, sarebbe stato opportuno comunicarlo subito e che il soccorso, il sottosoccorso la... il centro di soccorso di Ciampino fu avvisato nell'immediatezza è confermato dalle dichiarazioni di Galatolo e sulle quali torneremo. Altro elemento è che, come ricordava l'Avvocato Nanni il primo elicottero dei soccorsi partì prima delle 20:00 Zulu, cioè partì prima del momento in cui si sarebbe... sarebbe nata l'esigenza di comunicare l'informazione al sottocentro di soccorso e il fatto che partì prima era noto a tutti gli operatori ed avrebbe

dovuto determinare la necessità di avvertire quel primo elicottero che partiva della possibilità di incontrare del traffico e quindi il fatto che non sia stato avvisato il sottocentro del soccorso di Ciampino nell'immediatezza non significa altro che quella presunta notizia in quel momento non c'era perché nessuno di coloro i quali avevano gli occhi per vedere e stavano davanti ai radar avevano visto nulla e quindi non si sentì, non ci fu l'esigenza di riferire nulla. Il secondo dato che accomuna queste telefonate è un dato tecnico e giuridico, perché in nessuna di queste telefonate che sono state dei motivi di sospetto per l'Accusa, in nessuna delle telefonate, dicevo, alcuno degli Operatori, né Bruschina, né Smelzo, né Guidi dice: "io ho visto il traffico, io ho riscontrato questo", ma tutti si limitano a riferire dei fatti a loro volta appresi da altre fonti. La mancanza di individuazione poi delle cosiddette fonti di riferimento ci consente di equiparare queste voci della presunta presenza del traffico a delle voci anonime, allora la considerazione tecnico giuridica qual è? E' che nonostante si tratti di prove documentali ad esse si debbano applicare i criteri di valutazione

della testimonianza de relato, della testimonianza indiretta e questa considerazione nasce dal fatto, è rafforzata dal fatto che di regola i documenti fanno prova non della veridicità del loro contenuto ma di quanto in essi affermato, quindi a posteriori dovranno essere garantiti rispetto ai documenti quei principi e quelle regole previste per la testimonianza de relato, e allora si... dovranno essere processualmente valutati secondo i canoni dettati dall'attuale, dal vigente art. 195 comma settimo che mi permetto di ricordare per i Giudici Popolari, stabilisce: "non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto di esame", questa regola processuale noi riteniamo sia direttamente applicabile al nostro processo perché la Corte ha sempre cercato di adattare al rito inquisitorio i principi di retta profanazione delle regole del giusto processo, e questa è una regola che discende da quei principi in quanto è finalizzata a garantire il contraddittorio, è finalizzata ad evitare delle situazioni patologiche e nell'ambito delle quali

l'imputato non sia messo in condizione di potersi difendere, comunque questa regola di valutazione della prova già faceva parte del patrimonio giuridico fissato dalle Sezioni Unite dalla Cassazione, sotto il vigore del precedente codice, avevo annotato delle Sentenze ma probabilmente non c'è bisogno di eh... ripetere e ricordarle, se non ancora sempre quella Sentenza delle Sezioni Unite prima citata del 21 ottobre '92 ricorrente Marino, in cui si stabilisce che la disposizione dell'art. 349 comma quarto del codice di procedura penale del 1930 esprime un preciso divieto del riferimento dei testimoni a voce comunque ricorrenti nel pubblico e quindi anche in particolari ambienti, perché un siffatto genere di testimonianza de relato, mentre snatura il carattere principale di informazione diretta propria della testimonianza si risolve nell'introduzione del giudizio di fonti assimilabili agli iscritti anonimi. Ne deriva che la valutazione della suddetta fonte di prova è legittima e dunque nulla, ora questi principi richiamati, sono dei principi che sono stati fissati nei nostri codici non per evitare e... per fornire ai Difensori degli strumenti

difensivi, ma sono dei principi fissati per evitare condanne ingiuste, sono principi fissati per garantire la giustizia e che il processo possa tendere quanto più possibile a... appunto alla giustizia; terzo elemento che accomuna la telefonate è il fatto che... per l'originalità del loro contenuto se le stesse avessero avuto un minimo di riscontro sicuramente sarebbero, si sarebbe trattato di notizie che poi non si fermavano a Smelzo, non si fermavano a Marzulli, o a Patroni Griffi che fece subito le verifiche nell'immediatezza che gli portano ad escludere la fondatezza di quella notizia. Ma sarebbero state delle voci che rimbalzavano tra i centri della Difesa Aerea e del controllo del traffico aereo per tutta la serata, e noi abbiamo per fortuna ha disposizione centinaia e centinaia di telefonate a cui non si fa alcun cenno a questo fatto a questa presunta notizia. E vista la particolarità del fatto, vista l'originalità della notizia, soprattutto in relazione a quello che era successo al DC9, io sono certo che se quella notizia avesse avuto un minimo di riscontro, ne avremmo trovata la traccia nelle centinaia e centinaia di telefonate che abbiamo a nostra

disposizione. Allora la verità qual è? È che quella notizia, quella voce di cui vi è traccia nelle telefonate è una voce che poi risulta infondata, una voce che viene verificata da chi aveva gli occhi per vedere, una voce che viene smentita, una voce che per questi motivi non viene riferita nella scala gerarchica e non risale nella scala gerarchica. Mi chiedevo se era opportuno ritornare un attimo sulle considerazioni di carattere tecnico giuridico rispetto alle telefonate naturalmente attraverso quelle considerazioni noi non riteniamo che venga cancellato il significato del passaggio della voce, ma tutto ciò, però quelle considerazioni ci impongono di ritenere che quella notizia non è una notizia processualmente fondata per il solo fatto che ve ne è traccia nelle telefonate, perché in mancanza dell'individuazione delle fonti di riferimento e rimane la fondatezza della notizia un dato non accettato, anzi un dato smentito dalla montagna di prove processuali che abbiamo raccolto, e tra le testimonianze che sono state in qualche modo utilizzate dagli accusatori vi è quella di Roberto Bruschina, che noi sentimmo all'udienza del 15 giugno 2001, in

verità dal tenore complessivo di questa testimonianza è una... si potrebbe ritenere questa una testimonianza più a favore degli imputati che non contro gli imputati, perché non offre davvero nessuno spunto e... per l'accusa e nella parte in cui per l'ennesima volta non si riesce ad identificare quella fonte di riferimento non fa che confermare le nostre considerazioni tecnico giuridiche, la notizia, la fonte di Bruschina è rimasta una fonte ignota, quella voce è rimasta una voce senza testa, una voce equiparabile appunto alle voci correnti nel pubblico e sull'identità di quella persona non è bisogno... riportato i vari passaggi della testimonianza di Bruschina, ma penso non ci sia bisogno di ritornarci. Bruschina cambierà in dibattimento versione, io ne ho contante cinque di volte, cioè prima dice che era una persona in abiti civili, anzi sempre è rimasta una persona in abiti civili, e prima dice che era un civile, "sì, un civile, un civile", poi dice: "eh, però non lo so e poi ritorna ad un civile, insomma non siamo riusciti a capire con certezza chi fosse, chi potesse essere, né in fase istruttoria c'è stato un particolare sforzo dobbiamo dire per

cercare di identificare questa possibile fonte della voce della presenza di traffico militare americano. La cosa sicura è che Bruschina ci ha detto che era vestito in abiti civili, altrettanto certo è dalle nostre nozioni di modalità di comportamento all'interno della R.I.V. e che nessuno degli uomini della R.I.V. si recava in servizio in borghese, ma andavano tutti in divisa, e questa è una considerazione della quale nel momento in cui si volesse attribuire valore a quella telefonata e... dovrà essere considerata, dovrà essere valutata attentamente. Nel corso dell'esame, poi il Bruschina, si è intrattenuto sul momento nel quale ci sarebbe stato questo intenso traffico americano, e da ciò che risulta dalla sua testimonianza, riteniamo di poter affermare che a suo giudizio, la sua definitiva ricostruzione dei fatti, porta a collocare questo momento nonostante il tenore della telefonata che noi conosciamo benissimo al momento nel quale interviene la telefonata. In sostanza senza che vado a rileggere i vari passaggi Bruschina ha detto di essersi sbagliato allora, cioè nel momento della telefonata si sbagliò perché in realtà il suo interlocutore gli

disse che il traffico c'era in quel momento, e lui però nella telefonata usa il verbo sbagliato. Altra caratteristica della telefonata di Bruschina, letta alla luce della testimonianza del Bruschina, e poi l'ipoteticità di quella notizia e... ipoteticità di quella notizia che si ricava sia dai se che avete avuto modo di sentire in udienza, io non c'ero ma rileggendo gli atti è emerso che appunto fu un punto dibattuto e ipoteticità della notizia che emerge dalla lettura della telefonata nella parte finale in cui Bruschina dice a Marzulli "casomai mi chiamate", come cioè nel senso, casomai se riscontrate questa notizia mi chiamate, e lui lo interpreta in questo modo, cioè dice testualmente "se trovate qualcosa, se c'è qualche interferenza, se c'è qualche problema se accettate presenza di questo traffico militare casomai avvertitemi" questo in realtà è l'Avvocato Biaggianti, mi corregga se sbaglio, il Bruschina risponde: "è esatto". E ipoteticità che è rafforzata anche dal fatto ad esempio che sempre il Bruschina, sempre nel corso del suo esame dibattimentale rispondendo all'Avvocato Bartolo che gli chiede: "sentì quella sera

qualcuno parlare di traffico militare americano oltre questa persona che si affacciò e le disse di comunicare a Martina Franca" e il teste Bruschina risponde con un secco "no", quindi per questi motivi, ritengo che sia una testimonianza a discarico quella di Bruschina, più che una testimonianza a carico. Nel gruppo dei testimoni indicati dalla Pubblica Accusa, dagli accusatori in generale a supporto della loro tesi, ci sono i famosi Cucchiarelli, Colonnelli e Diamanti. Cucchiarelli, Colonnelli e Diamanti che come già sapete a distanza di quindici anni dai fatti, improvvisamente tutti insieme, si ricordano di aver visto qualcosa di particolare la sera del 27 giugno 1980, quindici anni prima. Le testimonianze però di Cucchiarelli, Colonnelli e Diamanti a nostro giudizio, sono inattendibili, se non false, nella parte in cui tutti e tre hanno affermato di aver visto delle tracce, come si dice e come ormai sappiamo tutti vestite, delle tracce con transponder acceso, delle tracce con gli I.F.F. accesi, perché tutti dicono che avevano visto la quota comunque tutti fanno riferimento anche alla presenza del secondario, ma sfugge a coloro i quali vogliono attribuire

rilevanza a queste testimonianze, che i tracciati che le registrazioni Radar di Fiumicino, Ciampino, sono in nostro possesso e le abbiamo valutate, le abbiamo viste, le abbiamo lette e in quei tracciati non appare di nessuno di questi presunti avvistamenti ai quali hanno fatto riferimento i testimoni, ora anche qui mi ero fissato una serie, mi ero appuntato dalla lettura degli esami una serie di passaggi che ritengo sui quali ritengo opportuno soffermarmi brevemente. E iniziamo da Cucchiarelli, è stato sentito all'udienza del 17 gennaio 2001, come tutti sappiamo era Controllore radar nel settore estremo ovest? Un settore che comprendeva la porzione di spazio aereo che va dalla Sardegna fino ai confini con la Francia, quindi controllava un settore del cielo diverso e lontano da quello nel quale si è verificato la tragica scomparsa del DC9. Nel corso del suo esame quanto alla tipologia delle tracce che avrebbe intravisto, perché poi rispondendo alle domande dei Difensori trasforma il suo avvistamento in un intravisto, dicevo la tipologia delle tracce risponde al Pubblico Ministero Roselli, "lei accennava prima al fatto

che questi aerei avevano il transponder funzionante", e Cucchiarelli risponde: "sì, questo avevano il transponder", poi saltiamo così... per esempio, rispondendo all'Avvocato Biaggianti, dice: "è giusto dire che non si nascondeva?" fa riferimento al traffico, "è giusto non si nascondeva", "è giusto dire in gergo che erano tracce vestite?" "sì, è giusto, è giusto", eccetera eccetera. Quindi si intratte... dicevo c'è il passaggio sull'intravisto e un altro degli aspetti fondamentali, delle questioni fondamentali di questa testimonianza, così come quelle di qua stiamo a Cucchiarelli, così come quelle di Colonnelli e Diamanti è che tutti e tre hanno detto di non aver mai riferito a nessuno di questi presunti avvistamenti fino al '95 questo è un ulteriore elemento che priva di rilevanza processuale, queste testimonianze e addirittura si può essere trasformato un elemento a discarico, un elemento a favore degli imputati, perché non avendo mai riferito a nessuno, non è che il Generale Ferri, poteva entrare in contatto telepatico con Cucchiarelli, Colonnelli o Diamanti, e a distanza di centinaia... insomma

non sapeva nemmeno che esistevano alla fine, con tutto il rispetto per Cucchiarelli, Colonnelli e Diamanti, e quindi non avendolo riferito. Lo dicono loro stessi che non hanno riferito, fino al 1995 a nessuno, quindi non hanno riferito al supervisore della R.I.V., non lo hanno riferito a Grasselli, quindi non lo hanno riferito a Guidi, quindi cioè si tratta di una notizia che non ha nessuna rilevanza processuale. Su Cucchiarelli, un altro aspetto potrebbe essere quello dell'attendibilità in generale a prescindere dalle considerazioni che abbiamo fatto fino adesso, perché ho notato che nel corso del suo esame dibattimentale, rispondendo questa volta all'Avvocato Nanni, che gli chiede: "senta, ecco lei prima ci ha accennato a questo aspetto, e cioè lei ha ricordato questa circostanza, una trasmissione di <<Telefono Giallo>>, ho capito bene?", Cucchiarelli dice: "sì", "si ricorda in che periodo?" e Cucchiarelli risponde: "poco dopo", non so se un anno o pochi mesi, non lo so come periodo, ma non era molto lontano dall'evento" e si riferisce al presunto avvistamento, quindi delle due l'una o Cucchiarelli si sbaglia rispetto a "Telefono

Giallo" di otto anni, oppure l'avvistamento al quale fa riferimento nella sua testimonianza è un avvistamento che si sarebbe verificato tra il 1987 e il 1988, ora la considerazione non penso sia banale, perché visto la serietà delle accuse, vista la serietà della nostra sede processuale, attribuire rilevanza, considerare attendibile un testimone che si sbaglia di otto anni, rispetto ad un fatto e... dal quale poi fa dipendere la data dell'avvistamento è... cioè ritengo che sia decisivo insomma questo errore, nel quale incorre Cucchiarelli e non si possa trascurare. L'unico strumento che potrebbe permettere di superare questo dato processuale è, e lo dico con... senza tono polemico, veramente, è quella cultura sulla quale voglio... ritornerò più volte è quella onnivora e fuorviante cultura del sospetto, è quell'approccio fideistico che ha caratterizzato le tesi proposte dagli accusatori. Colonnelli, sentito sempre il 17 gennaio 2001 il suo compito non era quello di guardare il radar, non era nemmeno abilitato e non aveva le competenze tecniche per farlo, ehm... ma era quello di portare le stringhe con i piani di volo. Anche lui nel corso dell'interrogatorio, dice, insomma

descrive le tracce con la quota, dice che anche lui, chiedo scusa, leggo per evitare ulteriore confusione leggo un passaggio nel quale l'Avvocato Marini gli contesta, gli fa notare quello che aveva dichiarato in precedenza, allora, dice: "ricordo che sullo schermo appariva accanto a queste tracce anche la quota che era piuttosto bassa, sicuramente sotto il livello che poteva interessare le aerovie", e dopo che gli viene letto questo passaggio di una sua precedente dichiarazione, Colonnelli dice: "non posso aggiungere nient'altro a quanto già detto" e allora conferma questo dato, anche lui comunque è certo e lo ha detto espressamente di non aver riferito a nessuno di questi presunti avvistamenti e sull'attendibilità invece della sua testimonianza riteniamo opportuno segnalare un passaggio nel quale rispondendo all'Avvocato Filiani 'sta volta, e... che gli chiede: "ma perché, lei ha visto queste tracce che ci avevano pure il transponder che ci avevano la quota, eccetera, ma perché non potevano essere degli aerei privati?" e lui gli dice: "no, ma io non lo ho mai detto che non potevano essere degli aerei privati", e quindi l'Avvocato Filiani in ultimo

gli chiede: "un aereo privato ci poteva essere?" e Colonnelli risponde: "poteva essere sicuramente quindi a prescindere dal fatto che questi presunti avvistamenti non risultano i tracciati, e quindi nell'attendibilità", eccetera eccetera, un altro dato che priva di rilevanza processuale questa testimonianza il dubbio che si pone lo stesso Colonnelli del fatto che si potesse trattare pure di un aereo privato quindi non era quel presunto traffico militare americano di cui si parla nel capo di imputazione. Anche il Diamanti che non abbiamo sentito in dibattimento nelle sue precedenti dichiarazioni aveva descritto queste tracce, come tracce con quota e con transponder ed in particolare quella del 4 aprile 1995. In conclusione, quindi senza ripetermi ulteriormente si tratta di circostanze che non hanno rilevanza processuale, perché non risultano nelle registrazioni si tratta di testimonianze che prestano dei dubbi di attendibilità significativi, si tratta comunque di fatti che vengono riferiti, resi noti, esternati per la prima volta soltanto nel 1995 e quindi per questo processualmente inutilizzabili. Possiamo ora passare quindi dopo questa disamina

ad individuare alcune senza pretesa di completezza e non è una formula ehm... fatta, siamo consapevoli che le prove dimostrano l'insussistenza dei fatti contestati nel capo di imputazione e l'infondatezza delle accuse mosse contro il Generale Ferri, dicevo il numero delle prove è talmente alto e molte di queste prove sfuggono a questo stesso Difensore, però dallo sforzo e dall'attività che, alla quale sono stato in grado di arrivare ho ritenuto opportuno classificare le prove che dimostrano l'infondatezza, l'insussistenza di quella notizia, l'infondatezza della notizia della possibile presenza di traffico militare statunitense per tipologie si tratta in primo luogo delle registrazioni, delle conversazioni avvenute nei siti della Difesa Aerea e del traffico aereo, la sera stessa del 27 giugno '80, questa tipologia di prove è stata esaminata anche qui per quanto possibile, ma comunque con una completezza e con chiarezza... e con la completezza e con la chiarezza necessaria dall'Avvocato Bartolo, il quale ci ha letto in aula una parte delle registrazioni dalle quali risulta che nessuno di quelli che avevano gli

occhi per vedere ha visto, nessuno di coloro i quali avevano le cuffie e quindi le orecchie per ascoltare l'eventuale presenza di traffico militare statunitense ha sentito, ci sono poi una mole impressionante di prove documentali. Ci sono poi le prove dichiarative sulle quali anche qui per... senza pretesa di completezza invece ci intratterremo noi, ci sono poi a dimostrazione dell'inesistenza del traffico, della possibile presenza di traffico militare statunitense la sera del 27 giugno '80, i dati tecnici, le perizie, le consulenze, sulle quali si è intrattenuto a lungo l'Avvocato Nanni, e attraverso le sue riflessioni la sua ricostruzione, la sua esposizione dei fatti perché poi in sostanza si è limitato a leggere in maniera... sarà scontato che io lo definisca così ma credo, sono convinto che sia così in maniera imparziale quei dati tecnici, e pur sottolineandone la possibilità il fatto che si prestano per la loro stessa natura di interpretazione soggettive, e quindi su questo dati noi naturalmente non ci intratterremo, le registrazioni come dicevo sono state e... trattate e... dall'Avvocato Nanni, il quale ha

posto in evidenza che nei siti di Ciampino, Palermo, Marsala, Licola, e Siracusa e la sera del 27 giugno 1980 fu una sera tranquilla, nella quale non si verificò nessuna situazione particolare di anomalia oltre, purtroppo, a quella che sappiamo tutti, e da queste registrazioni è emerso che non c'era nessun traffico militare statunitense, sia aereo che navale che interessava il Mar Tirreno, è emerso, come già detto, che nessuno quindi ha visto e nessuno ha... nessuno ha visto le fasi finali, le fasi terminali del volo del DC9 e nessuno ha saputo cosa era successo al DC9 per un lungo periodo. Per quanto riguarda le prove documentali, l'Avvocato... nella discussione dell'Avvocato Nanni si è fatto riferimento ai notam, che dimostrano le esercitazioni verificatesi il 27 giugno 1980, ha fatto poi riferimento ad alcuni degli allegati documentali alla relazione Pratis. Da parte nostra vogliamo soltanto segnalare alcuni documenti che dimostrano l'inesistenza di quel traffico e l'infondatezza di quella notizia, sono in primo luogo il telex del 28 giugno 1980 proveniente dal Terzo R.O.C. di Martina Franca, nel quale viene

fatta una prima descrizione delle tracce avvistate dai siti indicati dalla Difesa Aerea. In questo telex, come saprete, vi è anche l'indicazione della A/G 266 come traccia senza identificazione, perché proveniente da aerea... da free plots. Sappiamo tutti il significato di questa espressione, sappiamo tutti che non poteva essere una traccia nemica, che non poteva essere una... non poteva essere la traccia di... del presunto traffico militare americano, tanto più che questa traccia, così descritta velocemente in questo primo telex, risulta ulteriormente illustrata nel plottaggio dell'11 di luglio del 1980, plottaggio al quale partecipò il De Angelis di Licola, ed in questo plottaggio che in atti potete consultarlo, ma vi fu mostrato dall'Avvocato Nanni, in questo plottaggio la A/G 266, viene invece qualificata, diciamo, e viene descritta e ci sono tutti i passaggi che si ritrovano nel telex del 28 giugno più altri, tutte le battute che si ritrovano in quel telex più altri. Ulteriore prova documentale dell'inesistenza di questo traffico è il telex famoso telex di Cincusnaveur, telex che esclude in maniera categorica ed assoluta la presenza di

navi o aeroplani nel tirreno al tempo della caduta del DC9, per quanto riguarda sempre la Sesta Flotta e che viene... la fonte di questo telex è il Cincusnaveur, che come sappiamo era il comando di tutte le forze aeronavali americane, dislocate in Europa. Su questo telex, indirettamente, gli accusatori hanno mosso i loro sospetti e hanno cercato di insinuare il dubbio che fosse una sorta di cartuccella, lo ritrovo, virgolettato, quindi è uno dei passaggi degli accusatori, ritenendo che equiparando questo telex proveniente dal massimo comando americano in Europa, ad una cartuccella, come se fosse una di... come se stessimo trattando di un processo per truffa o false fatturazioni in cui se si trova di fronte un documento, dice, no ma è falso, così... mah! Altra prova documentale è poi l'annotazione che si ritrova sul brogliaccio di Smelzo, delle 22:40 locali, annotazione della quale abbiamo parlato e sappiamo tutti e dalla quale risulta che alle 22:40 Smelzo appunta sul suo brogliaccio che non c'erano portaerei americani in zona. Una mole importante di documenti è poi rappresentata dalle attività compiute dalla Commissione Pratis in campo

internazionale, ad esempio c'è una... ci sono le risposte del Vice Segretario alla Difesa degli Stati Uniti d'America, all'Ambasciatore italiano a Washington, Petrignani, il 24 gennaio 1989. Da tutti questi documenti di carattere internazionale... di ricerche di carattere internazionale, penso si possa trarre un dato, cioè le risposte dei paesi esteri, sono delle risposte, sempre, in qualche modo seccate, perché tutti si premurano di dire, come Vi abbiamo già detto, come Vi abbiamo già ripetuto, ed anche qui, in questa risposta del Vice Segretario alla Difesa, appunto si legge: "caro signore Ambasciatore, a seguito della sua richiesta, abbiamo, ancora una volta controllato se navi...", eccetera eccetera, e poi è inutile ricordarvi che il testo è che... nel senso che gli Stati Uniti, non avevano navi o aeri operanti nel Mar Tirreno, al momento dell'incidente del DC9. In questi documenti si ritrova anche la relazione dello stesso Ambasciatore Petrignani, rispetto ad un colloquio che aveva avuto con l'Ammiraglio Crowe, l'Ammiraglio Crowe era il Capo del Joint Chief of Staff, viene definito dall'Ambasciatore Petrignani, ed anche qui,

traspare evidente, diciamo, non so l'espressione più appropriata, però, che l'Ammiraglio Crowe era seccato dall'ennesima richiesta che seguiva a distanza di poco tempo una precedente risposta, tanto che Petrignani, appunta in questo telex, nel quale dà conto del colloquio, "Crowe nel rispondermi anzitutto ha rilevato come la sua esperienza italiana, in qualità di Cincsouth, gli aveva insegnato che nessuna smentita per quanto ben documentata avrebbe potuto frenare, chi insisteva ad inventare storie, per porre in cattiva luce, gli Stati Uniti" e così continua e Crowe aveva veramente colto nel segno. Tra... chiedo scusa. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF.** **EQUIZI:** tra gli allegati sempre dicevo a questa attività in campo internazionale della Commissione Pratis, troviamo poi anche le risposte di altri paesi sui quali appunto, riteniamo opportuno rinviare, potremmo leggerle, si tratta della risposta della Francia, dalla quale emerge che nessuna unità francese si trovava il 27 giugno 1980, nella zona tra Ponza ed Ustica o nelle sue prossimità, non è stato dunque possibile raccogliere alcuna informazione per questa via, inoltre per ciò che concerne il

traffico aereo civile, poi dice, gli organismi francesi non hanno nessuna competenza rispetto a quell'area. E così ci sono anche le risposte degli altri paesi. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** noi, non abbiamo problemi, quindi lei... **AVV. DIF. EQUIZI:** sì, ma infatti, io pure infatti. **PRESIDENTE:** faccia con calma, non si preoccupi. **AVV. DIF. EQUIZI:** sì. **PRESIDENTE:** non tenga conto dei commenti. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** d'altra parte avrà pure qualche diritto essendo stato presente a tutte le udienze o quasi. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** mi sono ritrovato, eccoci, quindi salto tutte le altre risposte degli altri paesi, sempre allegati alla Relazione Pratis, con una considerazione, cioè risposte di analogo tenore, sono state poi fornite nel 2000 alle richieste del Presidente Amato, da parte sia del Presidente Clinton che di Chirac, anche in queste risposte ritroviamo una sorta di irritazione. Altre fonti documentali, altre prove documentali che dimostrano l'inesistenza di traffico, questa volta, navale sono quelle contenute nel registro acquisizioni numero 139 e si tratta della nota a firma del Capo di Stato Maggiore della Marina

Italiana dell'8 gennaio '87 e si tratta di un documento inviato al Giudice Istruttore Dottor Bucarelli. In questo documento, dalla lettura di questo documento, risulta che intorno alle 21:00 del 27 giugno 1980, nel Mar Tirreno meridionale, non si trovava in mare, nessuna unità della Marina Militare Italiana, che non risultano in navigazione unità militare di paesi N.A.T.O., che la portaerei Saratoga, si trovava al porto di Napoli. Altri documenti sono gli allegati alla nota del Capo di Gabinetto del 23 giugno 1980, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questa nota, si tratta sempre di documenti trasmessi anche all'Autorità Giudiziaria, al Giudice Bucarelli, si dice quanto all'esercitazioni marittime del 27 giugno '80, si specifica, che non era in corso alcuna esercitazione italiana, che nell'area operava la portaerei Saratoga che quel giorno era in sosta a Napoli, che l'unità portaerei francesi risulta fossero la Force nelle acque di Tolone impegnate in operazioni addestrative elementari, la Clemenceau in porto a Tolone, le unità sovietiche erano in porto alla fonda nelle acque tunisine. Sono documenti già illustrati, già noti,

l'Avvocato Nanni in particolare con la cartina ci ha ricordato dove si trovano il Mar Mediterraneo occidentale e il Mar Mediterraneo centrale, ed ha spiegato anche la rilevanza e la corretta lettura di quella relazione fatta dagli esperti N.A.T.O. nel 1997, nel giugno '97, ed ha illustrato tutti i motivi per i quali quel documento... a quel documento non può essere attribuito alcun significato probatorio, quanto alla fondatezza dell'ipotesi sostenuta dagli accusatori. Dimostrano, poi, l'inesistenza di quella possibile presenza, le testimonianze dirette, le testimonianze oculari. Si tratta di una mole importante di prove, fornite da coloro i quali avevano, ripeto, ancora una volta, gli occhi per vedere e le orecchie per ascoltare quello che succedeva e che dimostrano l'insussistenza di quel traffico, l'infondatezza di quella voce che si dimostrò sin da subito, l'isolamento di quella notizia, il fatto che la notizia non fu riferita, neppure in termini ipotetici allo Stato Maggiore, che non fu mai riferita o conosciuta dal Generale Ferri, nell'immediatezza, ma di questa notizia, gli imputati ne hanno avuto contezza purtroppo, soltanto a distanza di anni ed anni e dopo aver

assunto formalmente la veste di... uso l'espressione attuale, indagati, inquisiti, non so come... come si... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** imputati. Anche contro questa impressionante mole di prove dirette che dimostrava sin dalla fase istruttoria, l'insussistenza dei fatti si è mossa quella macchina fatta dalla cultura del sospetto, che ha finito per stimolare, per spingere, lo stesso Giudice Istruttore, riteniamo, a trasformare alcuni di quei testimoni in imputati. Contro questo modo di procedere, riteniamo, doveroso, da parte nostra, come Difensori, esprimere, appunto, la nostra vibrante protesta, perché questa operazione già definita come operazione di terra bruciata, ha avuto i suoi sviluppi anche nel dibattimento, non solo è stato un tentativo di sminuire la rilevanza probatoria di quelle dichiarazioni, ma in dibattimento purtroppo ci ha sottratto la possibilità di esaminare tutti insieme testimoni importanti, penso soltanto, al Generale Fazzino, che so... hanno avuto l'opportunità di uscire dal confronto processuale e di contribuire ad aiutarci a capire cosa realmente era successo e come realmente si

svolsero i fatti, tutti insieme, nel contraddittorio e questo è l'effetto di quella infondata incriminazione. Di questi testimoni, imputati, cosiddetti imputati di reato connesso e di queste imputazioni, dobbiamo ricordare, ancora una volta che nessuno è stato ad oggi condannato, se ci sono state delle archiviazioni che non sta... delle Sentenze di assoluzione per prescrizione che non stanno assolutamente a significare una presunzione di colpevolezza, ci sono anche state delle assoluzioni espresse nel merito, ricordo per esempio, quella in udienza preliminare che ci è stata fornita nel processo con una Sentenza prodotta dall'Avvocato Biaggianti, nella quale è stato assolto Francesco Sidoti, Giuseppe D'Ambrosio e Luigi Cesaro, sono stati assolti dal G.U.P., dal Giudice dell'Udienza Preliminare, Dottor Villoni, il 7 maggio 2003, cioè addirittura, un Giudice della Repubblica italiana, ha ritenuto che quelle accuse, erano talmente insussistenti, talmente vuote da non meritare nemmeno il vaglio dibattimentale, perché la Sentenza di assoluzione in udienza preliminare, appunto, sta a significare che il Giudice, ritiene, non

meritevole quella ipotesi accusatoria di una verifica dibattimentale. Signor Presidente se...

PRESIDENTE: sospendiamo un quarto d'ora, eh? **AVV.**

DIF. EQUIZI: grazie! (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego Avvocato Equizi. **AVV. DIF.**

EQUIZI: sì. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF.**

EQUIZI: possiamo quindi, passare ad analizzare, a rileggere insieme, alcuni passaggi delle testimonianze oculari. Testimonianze oculari che sono le testimonianze delle persone che la sera del 27 giugno 1980 erano in servizio presso il sito della R.I.V. di Ciampino, presso il Terzo R.O.C. di Martina Franca, presso i siti dipendenti dal Terzo R.O.C. di Martina Franca, di coloro i quali erano a capo dell'I.T.A.V. o lavoravano all'interno dell'I.T.A.V. e le testimonianze di Berardi, Giangrande ed Arpino del C.O.P.. Premetto sin dall'inizio, che questa forse... forse sarà la parte più pesante, più difficile da... da seguire per la Corte, della nostra discussione, perché comunque si fonda sulle testimonianze e presuppone necessariamente una rilettura dei passaggi significativi. Però, voglio anche dire che, a nostro giudizio, era

importante, riproporre queste testimonianze, in primo luogo perché sono tutte testimonianze assunte, è vero, davanti a voi, ma più di tre anni fa, quindi sicuramente il Presidente e il Dottor Masi, le conosceranno benissimo, però, per i Giudici popolari che le avranno già rilette, vuole essere un contributo a quello che poi sarà l'attività della Camera di Consiglio, il lavoro della Camera di Consiglio e si ritiene importante ripeterle perché ci permettono di parlare per bocca dei testimoni e quindi per bocca dei fatti processualmente accertati. Iniziamo dunque, dalla testimonianza di La Torre. Sappiamo che Antonio La Torre era Controllore radar di Regione Aerea nel settore sud, in servizio alla R.I.V. di Ciampino, è stato sentito durante due udienze, il 17 gennaio ed il 7 di febbraio del 2001. In estrema sintesi, la sua testimonianza ci porta ad affermare che egli, quella sera, non ha visto, né sentito parlare di traffico militare statunitense, né di altro traffico militare, non ha visto nulla di anomalo, che Cucchiarelli, Colonnelli e Diamanti, non gli riferirono nulla, che la regola di comportamento per i Controllori del traffico aereo, imponeva nel caso di

avvistamenti di traffico non identificato, che potesse interferire con il traffico civile, gli imponeva di avvertire i Piloti e di avvertire il superiore e quindi quella sera Grasselli e di avvisare, quindi, di segnalare la situazione anomala all'interno della Sala Operativa. La Torre, rispondendo al Pubblico Ministero Roselli, che gli chiedeva: "ma lei ricorda, se si parlò quella sera di una presenza di traffico americano in zona?" risponde: "ma quella sera, io quando son montato, io non ricordo assolutamente di aver visto nulla insomma, anche perché noi dovevamo in ogni caso, in presenza di esercitazioni in acque internazionali, avvertire i Piloti, informare e quindi l'avrei fatto se c'era, ecco". Quindi il Pubblico Ministero gli fa presente, allora, interpretando la sua testimonianza, dice: "allora, lei ha detto <<non ho visto traffico militare>>", "sì, per me non c'era proprio, cioè proprio chiaro, tranquillo" e il Pubblico Ministero gli chiede: "né ha sentito parlare... ne ha sentito parlare anche quella sera, anche se lei non l'ha visto?" dice: "probabilmente, però la cosa si riferiva in giornata, forse in mattinata, nel primo pomeriggio, il giorno prima,

ecco, non diciamo, all'orario del cambio e siccome una cosa del genere è di rilevante importanza" e lui, poi il Pubblico Ministero, gli fa presente che lui aveva dichiarato "da quando ho preso servizio alle 20:00 locali né ho visto, né alcuno mi ha parlato di traffico militare o presunto tale, ripeto non necessariamente all'ora del sinistro" e lui, il Pubblico Ministero gli dice: "quindi lei non l'ha visto, né ne ha sentito parlare dalle 20:00 in poi" e lui dice: "no, no, no, assolutamente". Per quanto riguarda poi le manovre militari, il testimone La Torre, rispondendo all'Avvocato Marini, che gli chiede appunto se ha memoria dell'essersi verificata una situazione del genere il 27 giugno '80, facendo riferimento alle manovre militari, risponde: "no, no, sicuramente, la escludo, cioè è una cosa così importante che non solo l'avrei vista di persona, ma me l'avrebbe lasciato detto il Controllore che smontava, sicuramente". Passiamo quindi, all'udienza del 7 di febbraio 2001, nel corso della quale, l'Avvocato Forlani, chiede a La Torre: "lei, era l'unico competente al controllo radar del DC9?", "sì, nel mio settore sì", "e durante il volo... durante il volo, ha mai visto

sullo schermo, qualcosa di anomalo, delle tracce anomale?" e il teste risponde: "no", "le è stato riferito da altri?", "di cosa, mi scusi", chiede La Torre, "della presenza di eventuali tracce", "no, no", "anomale sullo schermo", "no" e quindi parla di ... gli si chiede di Colonnelli, Cucchiarelli e Diamanti e lui ripete di non aver saputo nulla. Quindi, conferma ulteriormente il fatto di non aver visto nulla di anomalo, finché saltando poi alle domande di alcuna... ad una delle domande dell'Avvocato Nanni, che gli chiede appunto "nell'ipotesi in cui invece qualcosa di anomalo ci fosse stato, cioè lei avesse incontrato sul suo schermo radar, degli Echi che non le risultavano di alcun aereo sotto il suo controllo, cosa avrebbe dovuto fare?", "sicuramente avrei dovuto avvertire gli aeroplani che potevano interessare quella zona, sicuramente avrei avvertito il supervisore e quindi avremmo preso tutte le iniziative necessarie, affinché diciamo, il traffico, si svolgesse in ogni caso in sicurezza". Ricapitolando, dalla testimonianza oculare del testimone, non testimone... non imputato di reato connesso, ma testimone puro, diciamo, La Torre, è emerso che dalle 20:00 in

poi, con assoluta certezza processuale, nel settore radar di competenza de La Torre, quindi quello nel quale si verificò l'incidente al DC9, colui il quale stava davanti al radar e guardava, non ha visto nulla di anomalo, non ha visto la possibile presenza di traffico militare, non solo statunitense, ma di altro traffico e soprattutto non ha mai sentito parlare da quel momento in poi, quindi dalle 20:00 orario locale, quindi 18:00 Zulu, il DC9 era ancora fermo a Bologna, di possibile traffico militare da esercitazione. Testimonianza dello stesso tenore complessivo, ha reso un altro testimone oculare... cioè Umberto Corvari, pensavo a come definire, testimone oculare Corvari che però non vede, ma sente e anche Corvari ha detto di non aver visto nu... di non aver saputo di nulla di anomalo e quando però gli viene chiesto se dopo le mancate risposte del DC9, quindi dopo le 19:04, dopo le prime risposte a vuote, si accorge che il DC9 non risponde e lui dice: "sì, probabilmente avrò alzato lo sguardo", poi lo vedremo meglio, "quindi avrò dato uno sguardo sul radar" e lui dice di non aver visto una situazione anomala, di non aver visto delle tracce, riconducibili ad un possibile traffico

militare. Soprattutto attraverso i suoi ricordi, che trovano puntuale conferma e sono corro... la validità e l'attendibilità della sua dichiarazione testimoniale è corroborata dalle registrazioni delle comunicazioni terra-bordo-terra perché i suoi ricordi, sono sovrapponibili al dato documentale delle registrazioni terra-bordo-terra ed in particolare è importante sottolineare che Corvari ricorda di aver proceduto alla ricerca del DC9 anche attraverso l'ausilio di altri velivoli civili che navigavano per quella rotta e anche dalle risposte che ebbe da questi altri velivoli, risulta che non c'era una situazione anomala, che altrimenti sarebbe stata vista da questi aerei, in particolare riferisce che La Torre non gli riferì nulla di particolare in quei momenti iniziali e noi dobbiamo pensare che è nell'istante che ciò che veniva visualizzato dallo schermo radar, sarebbe stato riferito al collega che stava a fianco e riferisce ancora, che dai contatti avuti con Marsala, Marsala gli disse... ed anche di ciò abbiamo conferma nelle registrazioni, Marsala gli comunicò che non aveva seguito il volo del DC9. Ha descritto tutta la situazione, dice,

ricordando lo stimato di arrivo a Palermo ai tredici, ha ricordato che era una giornata particolarmente tranquilla e questa è una circostanza che ci è stata confermata da tutti, ha detto che non c'era nessun traffico che avrebbe creato problemi al volo "Itavia" 870 per la discesa e invece ripetendo testualmente alcuni brani della sua testimonianza, su domanda, dell'Avvocato di Parte Civile Marini... io chiedo scusa, alla Corte del fatto che non indico le pagine, però c'è un difetto metodologico da parte del sottoscritto, nel senso che per comodità e per evitare uno spreco infinito di carta, in preparazione di questa discussione, ho trasformato i dati del computer in un altro file, però nel fare questa operazione, ho dimenticato di annotare il numero di pagine e ritornare poi a cercare le pagine, sarebbe stato uno sforzo incredibile. **PRESIDENTE:** va be', basta che cita qualche parola testuale... **AVV. DIF. EQUIZI:** sì. **PRESIDENTE:** ...che poi col computer si individua il punto, insomma. **AVV. DIF. EQUIZI:** sì, sì, infatti questo era il punto, da adesso in poi, cito invece, il testuale, è l'Avvocato di Parte Civile Marini che dice: "nel momento in cui

questa risposta tardava ad arrivare ha alzato lo sguardo sullo schermo?" e Corvari risponde: "no, no, le assicuro che fui più preoccupato della frequenza che..." evidentemente dello schermo "lo schermo sicuramente l'ho visto e se l'ho visto, l'ho visto però comunque a livello istintivo, di dare una occhiata, per vedere che cosa poteva essere, l'ipotesi più probabile era che tornasse indietro. Se avessi visto "Itavia" 870 a nord, sarei stato tranquillo, non vidi "Itavia" 870 e non vidi altro che mi attirò l'attenzione". Continua il testimone Corvari e dice: "intendo precisare, lo schermo era abbastanza defilato, le tracce che io cercavo, erano le tracce vestite, cioè tracce con nome, quota, traiettoria. Il fatto che ci fossero degli Echi, soprattutto in un'area, in una border line, cioè ai limiti della copertura radar, se anche fosse stato presente qualcosa, poi lo dirà ulteriormente, cioè non dice di aver visto comunque questi Echi, "sicuramente non l'avrei collegati a un qualcosa. In quel momento non avevo nessuna immagine di un aereo caduto. Guardi, per la mia esperienza in quell'aerea, di stelline ne ho sempre viste, ma la stellina e un blip che può essere generato da

diecimila altri eventi, noi come Controllori del traffico aereo, almeno io, per quella che è la mia esperienza, che era estremamente diversa da quella del Controllore radar, non vedevo il tubo radar in termini di costante, per cui capire se un evento..." la trascrizione si interrompe, "le dico queste cose perché, poi dopo ho fatto il Controllore radar, per cui correlare una traccia ad un movimento, significa averla in vista e verificare che quella traccia, ha una sua storia pregressa e una sua storia futura. Vedere dei blanking o delle tracce spurie sparse su un tubo, dal mio punto di vista, in quel momento, non avrebbe sicuramente fatto collegare un movimento di un aereo con delle tracce. Eravamo ai limiti della copertura, per cui era normale vederle, cioè anch'io le avevo viste più di una volta, ma quello che cercavo io, era vedere "Itavia" 870 o qualsiasi altro volo con tanto di codice". Successivamente l'Avvocato di Parte Civile, l'Avvocata Flick, fa riferimento appunto a questa descrizione dice... comunque queste tracce era normale... allora gli chiede: "ma lei ha visto delle tracce spurie?", "no, però..." ripete, "no, però in quell'aerea, essendo ai

limiti della copertura radar, si vedevano normalmente". Il dato qual è? È che, non ricorda di aver visto nulla di significativo, ricorda che... cioè ricostruisce i fatti, dicendo che non è sicuro se diede o meno uno sguardo anche al tubo radar, però in ogni caso, dice: "anche se glielo diedi, non vidi nulla di significativo" e dice "anche perché stavamo ai limiti della copertura radar e per me non aveva importanza, non aveva..." non gli attribuiva importanza. Ora, tutto ciò oltre a dimostrare che non c'era un traffico militare tanto più statunitense in quell'area è che Corvari non ha visto nulla, non avendo visto nulla e né sentito nulla non ha riferito nulla e quindi non ha fatto sorgere quella presunta informazione che poi sarebbe arrivata, non si sa come e non si sa perché allo Stato Maggiore e che lo Stato Maggiore non avrebbe riferito al Governo e determinando in tal modo l'impedimento delle attribuzioni governative, attribuzioni governative che abbiamo già detto non potevano essere impedita da una condotta di tal genere perché si tratta di una notizia ipotetica e perché il Governo non prende le proprie decisioni sulla base di ipotesi.

Sempre nell'interrogatorio del... nell'esame dibattimentale del Corvari... queste circostanze sono ulteriormente confermate sulle domande dell'Avvocato Biaggianti che probabilmente saranno ulteriormente illustrate alla Corte, in particolar modo l'Avvocato Biaggianti chiede: "senta, lei vide sugli schermi radar del traffico aereo militare nella zona e nell'ora in cui cadde il DC9?", "no", vado avanti, "vide su questo schermo radar un traffico sconosciuto?", "no, no, movimenti particolari, no", quanto alla presunta situazione di allarme, sia alle domande dell'Avvocato Bartolo che dell'Avvocato Filiani il testimone Corvari ha escluso che sia verificata una situazione di allarme e in un certo senso dice: "purtroppo fui io a determinare una situazione di allarme nel momento in cui comunicai le mancate risposte del DC9". Anche lui ha fatto riferimento al fatto che fosse una giornata tranquilla e nel descrivere la situazione che dal punto di vista tecnico si verifica nelle sale del controllo del traffico aereo ha usato un'espressione che ha permesso anche al sottoscritto di comprendere quali sono poi le dinamiche, ha detto: "il traffico - questo

è testuale - il traffico aereo è una bolla che si apre e quindi in tal modo ha reso evidente anche a chi non è tecnico che quando tutti ci dicono che era una situazione tranquilla ciò corrisponde a quello che si verificò effettivamente perché, appunto, il traffico aereo è un flusso in movimento, quindi se c'è traffico particolare in un punto ci sarà anche traffico particolare nei settori limitrofi, perché non è un traffico che si autogenera, ma è un traffico che presuppone un movimento da un luogo ad un altro e quindi interessa tutti i vari settori sotto il controllo dei radar", la testimonianza di Corvari, anche lui ricordiamo non imputato di reato connesso e quindi attendibile come testimone oculare e che esclude la sussistenza stessa della notizia della possibile presenza del traffico aereo la sera del 27 giugno del 1980, non la fondatezza, proprio l'esistenza, dicevo questa testimonianza è confermata da un'ulteriore prova, si tratta della testimonianza di Galatolo Enrico resa all'udienza del 28 di giugno 2002 e che era l'Assistente Controllore seduto a fianco di Corvari. Corvari dichiara, penso su domanda su domanda del Presidente, dice: "come ho detto prima l'aerea

era procedurale e non era coperta del servizio radar perché il servizio radar mi sembra che finiva verso Sorrento, verso Sorrento e Ponza e perciò noi lo prendevamo in contatto proced... - va be' - proceduralmente e man mano che il Pilota parla si scrive su queste striscioline i punti di riporto, i vari passaggi sulle radio assistenze e mi ricordo questo particolare, di questo insomma sono sicuro che doveva riportare l'aereo su Ustica, su un punto, su una radio assistenza e il Pilota non chiamò, mi ricordo che Corvari lo chiamò due o tre volte come si usa fare, chiamare l'aereo, il Pilota non dava segni...", eccetera eccetera, quindi parla e dice che nelle vicinanze c'era l'aereo della K.L.M., "non risposi a questo aereo e Corvari lo fece chiamare da un altro aereo e nessuno, insomma, non dava segni di risposta e allora Corvari mi disse: <<Galatolo, mi sa che qui c'è qualche cosa di strano, mi sa che questo aeroplano lo abbiamo perduto, che faccio, avviso il soccorso, non avviso il soccorso?>>", disse: "no, avvisiamo subito il soccorso, il soccorso aereo che era gestito dall'Aeronautica Militare, diciamo, è in una sala limitrofa da dove operiamo noi, io andai

immediatamente al soccorso e diedi tutti i dati dell'aereo che mancava alla risposta, insomma, diciamo che era disperso", cioè dalla testimonianza di Galatolo emerge un dato processuale fondamentale che ci permette di affermare che nell'immediatezza, cioè non saranno state le 19:04, ma dopo le prime risposte possiamo darci un limite, che ne so, le 19:14 Zulu, c'è una persona della R.I.V. di Ciampino che si reca al sottocentro del soccorso e dice: "guardate che ci abbiamo un aereo disperso", in quel momento però nessuno gli dice: "c'è la possibile presenza del traffico militare statunitense, fate attenzione che una volta che vi diamo questa notizia e voi attivate, preparate i soccorsi e fatelo presente agli elicotteri e agli aerei che poi andranno lì, perché se no lì c'è il traffico", se ci fosse stato questo traffico ci sarebbe stata l'esigenza evidente di avvertire i mezzi del soccorso se no gli incidenti si sarebbero potuti ripetere se ci fosse stato, ripeto, e comunque il dato è che non avvisa di nulla, gli dà soltanto la notizia della scomparsa, ma non anche della possibile presenza, il Presidente poi gli chiede: "lei ricorda se per

caso si parlò anche di possibili collisioni, di esercitazioni, di altri aerei che avrebbero potuto volare nella zona?", "se ci fosse...", no, chiedo scusa! "Se si fecero degli accertamenti anche sommari per verificare la possibilità di presenza di altri aerei non civili nella zona?" e Galatolo risponde: "no, perché noi nell'aerovia, gli aeroplani che volano in aerovia e che era a quei tempi quella che scendeva giù verso sud, ed era l'Ambra 13, c'era scarso traffico - dice poi - c'era scarso traffico e di aeromobili che volano in aerovia erano tutti conosciuti, estranei non ce n'erano diciamo", quindi anche la dichiarazioni di Galatolo, la sua testimonianza, una prova di un testimone puro anche lui, uso questo termine tra virgolette, esclude la... non solo la presenza di traffico militare americano, quindi la sussistenza dello stesso, ma anche l'esistenza della notizia della possibile presenza. Un'altra testimonianza in tal senso è quella di Cervesato Alberto, anche lui sentito all'udienza del 28 giugno 2002, se non sbaglio anche lui su iniziativa della Corte e anche dalla sua testimonianza è stata esclusa, si può ritenere processualmente accertato che quella

possibile presenza è da escludere. Ricorda di aver fatto una telefonata, anche lui di aver telefonato a Marsala e dice: "che risposte ha avuto?" gli chiede il Presidente, "risposte negative, tutto quanto, soltanto ecco, come ho detto lì che ci stava a Marsala in quel momento", poi ha tagliato un po' corto perché ha detto: "no, non c'è niente, poi adesso sono un po' impegnato nelle esercitazioni, c'era qualche esercitazione e non poteva più darmi altre notizie in particolare" e qui si inizia ad introdurre nel processo l'elemento della esercitazione di Marsala che noi sappiamo tutti al di là di ogni possibile dubbio o sospetto residuo, non ce ne sono veramente più, era la S.Y.N.A.D.E.X. che iniziò alle 19:04, e questo riferimento non è a delle esercitazioni reali ed è possibile a nostro avviso che questo generico riferimento fatto da Marsala a delle esercitazioni di cui vi è traccia in alcune telefonate possa essere male interpretato all'interno... possa essere stato male interpretato all'interno della R.I.V. o mal riferito all'interno della R.I.V., come poi vedremo anche Guidi dirà che probabilmente fu lui

a fare confusione e quindi a sovrapporre a questa immagine della esercitazione simulata, un'esercitazione reale. Sulla testimonianza di Cervesato ci sembra opportuno segnalare un ulteriore ed ultimo dato, cioè che lui è uno di quei testimoni che ha dichiarato, appunto, "99,99 per cento eravamo sempre in divisa, anzi, eravamo pure richiamati se non stavamo - puntini puntini - in divisa", quindi ciò sempre in riferimento alla fonte, alla possibile fonte di Bruschina che noi sappiamo per certo dal racconto di Bruschina, comunque era in borghese. Un'altra testimonianza significativa tra quelle del gruppo della R.I.V. di Ciampino è quella di Elio Chiarotti addetto al settore di Roma terminale, sentito all'udienza del 21 febbraio 2001, la cui testimonianza si è soprattutto incentrata su quei tentativi di contatti con l'Ambasciata Americana e più precisamente, più correttamente tentativi di contatto con l'addetto militare presso l'Ambasciata Americana, cioè con il soggetto corrispondente, omologo all'Aeronautica e quindi con la figura tecnica e amministrativa, con i militari e non con l'Autorità Politica dell'Ambasciatore. Anche qui alcuni brevi

passaggi, anche lui rispondendo, per esempio, perché poi le risposte sono state date alle varie domande e ne ho individuate soltanto alcune, evidenziate, per esempio all'Avvocato Marini che gli chiede: "senta, lei ha saputo se i suoi colleghi del settore sud lamentavano la presenza sul radar di visualizzazione di tracce non programmate, di voli non conosciuti e che attribuivano a traffico operativo?", "a mia conoscenza, l'ho già detto prima, in linea generale...", lui dice come situazione ed anche qui per dire che noi non vogliamo nasconderci, cioè c'è questa difesa, ha forse la presunzione di voler raccontare i fatti così come risultano dagli atti alla Corte senza... senza veli, senza finzioni e lui dice infatti rispondendo a questa domanda: "a mia conoscenza, l'ho già detto prima, in linea generale diverse volte", però poi l'Avvocato Marini gli dice: "quella sera in particolare?" e lui dice: "a me non risulta niente, quella sera in particolare a me non risulta niente", sulla prima situazione penso che sia... non ci sia nulla da nascondere anche perché è pure questo un dato processualmente accertato, lo hanno riferito gli stessi imputati,

lo ha riferito il Ministro della Difesa Lagorio che si era verificato in quei tempi, si erano verificati in quei tempi delle situazioni particolari e che avevano destato preoccupazione e anche una risposta da parte dell'Autorità Politica e una conseguente risposta da parte dell'Autorità Militare e da parte del Controllori del volo. Però questo dato non può essere interpretato soltanto come un motivo di sospetto, ma sta appunto a dimostrare forse il modo attraverso il quale può essere nato, può essere nata quella voce errata la sera del 27 giugno 1980, cioè in altri termini il fatto che altre volte, in altre circostanze si fossero verificate delle situazioni particolari che poi noi sappiamo che sono state prevenute e non è che ci sono state mancate o sfiorate collisioni, ma le cose sono state prese per tempo e quindi si è riusciti a porre ai ripari con anticipo, con cautela, però appunto il fatto che questa fosse stata una situazione che si era verificata non può far presumere... da ciò non si può far discendere che si verificò anche la sera del 27 giugno del 1980 perché tutto ci dimostra invece il contrario e anche la testimonianza, appunto, di Chiarotti.

Per quanto riguarda poi invece la telefonata fatta, i tentativi di contatto con l'Ambasciata Americana ad esempio l'Avvocato Benedetti gli chiede quale... lo scopo, quindi dice: "lei conferma o esclude che la telefonata sia stata fatta per verificare se vi era stata una collisione in volo con aerei americani militari?", e il testimone Chiarotti risponde: "lo escludo", come poi lo ripeterà più volte, passando ad un'altra parte del suo esame, leggo testualmente, dice il testimone Chiarotti: "a me non risultava... a me risultava che l'esercitazione non c'era più, non mi risultavano tracce, mi risultava che non c'era più... non mi risultava di aver sentito niente da nessuno, praticamente quello che ho detto, mi dovete permettere di dire che per me non aveva assolutamente alcuna importanza", la telefonata, si riferisce alla... ai motivi della telefonata, "ma lo scopo non era assolutamente di sapere se c'era stata una collisione, era di sapere se avevano delle notizie e questo è del senno di poi, perché diciamo è un processo alle intenzioni, perché quello che io poi avessi intenzione di chiedere non è ben delineato, ma

sono strasicuro di non aver avuto motivo di chiedere nient'altro per il semplice motivo che non mi ero formato nessuna idea preconcetta", cioè con ciò che vuole dire? Vuole dire che lui non è che fa la telefonata perché si era formato l'idea che lì c'era il traffico e quindi voleva la verifica che... telefona all'Ambasciata Americana soltanto per avere un eventuale contatto con l'addetto militare per avere informazioni. Su domanda dell'Avvocato Bartolo che gli chiede poi: "in quel momento che lei ricordi qualcuno disse qualcosa, tipo, facciamo attenzione ci potrebbe essere aerei militari, ci potrebbero essere aerei di qualsiasi tipo", e Chiarotti risponde: "negativo, negativo, lo escludo assolutamente" e così via. Altra testimonianza importante è quella di Mario Grasselli, sentito anche lui alle udienze del 7 e del 21 febbraio 2001 che aveva la funzione di Supervisore di Sala Operativa, in altri termini se dobbiamo... se gli altri erano gli occhi del controllo del traffico aereo, Grasselli era il grande occhio del controllo del traffico aereo, perché aveva sotto il suo controllo le intere centoquaranta miglia del Radar di Fiumicino. Nel corso del suo

interrogatorio anche lui ha ribadito più volte che non c'era il traffico militare statunitense, che non lo ha visto, che non ne ha mai sentito parlare la sera del 27 giugno del 1980, ad esempio rispondendo al Pubblico Ministero che prendendo spunto dalla telefonata tra Roma e Siracusa delle 21:42 e nella quale si parla del traffico in discesa sulla A/G 8, ricorderete, traffico che poi è stato chiarito e spiegato dal testimone Arena di Siracusa che ha detto chiaramente che quando lui diceva in A/G 8, "in discesa sull'A/G 8 ce ne ho due", intendeva dire traffico proveniente da est verso ovest, dalla Turchia, dalla Grecia verso l'Italia, "ce ne ho due", quindi un traffico che assolutamente vista l'ora non aveva... non aveva nessuna rilevanza rispetto all'incidente e che non è in alcun modo riconducibile nemmeno per ipotesi a quel possibile traffico militare statunitense. Dicevo, rispondendo ad una domanda di questo tipo del Pubblico Ministero Roselli, risponde: "ma assolutamente, perché io ripeto, traffico militare non ne ho visto e né sentito per quello che riguarda le centoquaranta miglia che erano di mia competenza, poi al di fuori delle

centoquaranta miglia chiaramente non so nulla" ed anche qui viene fuori la genuinità delle risposte, la sincerità delle risposte del testimone Grasselli che non si sente di garantire per tutti, lui dice: "per quanto riguarda le centoquaranta miglia di mia competenza non c'era... io non ho visto nulla, non c'era nessun traffico militare statunitense", non si spinge al di là e non afferma ciò che non poteva vedere e non poteva controllare direttamente. Il Pubblico Ministero poi gli chiede: "ma non ha neanche sentito parlare da qualcuno nella sala di una segnalata, supposta presenza di traffico militare?", "no, assolutamente no", il Pubblico Ministero continua: "in zona o poco prima?", "no", e così via. Domande dello stesso tipo gli vengono poste poi dall'Avvocato Marini che in particolare fa riferimento al traffico militare che razzolava, anche qui il teste Grasselli risponde con un secco "no", l'Avvocato Marini continua: "aerei che razzolavano niente?", e lui risponde sempre: "no", poi anche a lui gli viene chiesto se parlò con Diamanti, se Diamanti gli disse qualcosa e lo esclude anche Grasselli, dice ancora ad esempio: "io le ripeto, non ho visto

Echi sconosciuti" e poi va avanti e spiega che nel caso in cui... nel tentativo di essere meno noioso e più veloce talvolta salto alcuni brani, ma penso che... questo invece lo riprendo perché è importante, così come sono importanti tutte queste testimonianze a nostro giudizio. Dice quindi allora tornando su il teste Grasselli: "io le ripeto, per quello che mi riguarda le mie responsabilità in sala nei settori interessati al radar non ho visto Echi sconosciuti, che poi al di là della copertura radar ci potesse essere un'attività questo non lo escludo, ma le ripeto oltre che a vedere come ho visto il cambio di quota dell'«Itavia», avrei potuto vedere anche altre tracce e secondariamente un Controllore nella prassi non ti lascia in pace, se ci sono aerei sconosciuti perché ne va la sua sicurezza di lavoro, insomma, mi avrebbe chiamato e mi avrebbe detto: «qui sta succedendo una situazione anomala»", è questo il punto, quindi ricorda anche lui che se un Controllore come Diamanti, Colonnelli era Controllore o era... era assistente e invece Cucchiarelli era quello che... al Colonnelli che avessero visto traffico anomalo e che avrebbe... non identificato e che

avrebbe potuto creare problemi sarebbe stato un loro specifico dovere riferirlo al superiore Grasselli. Sul punto che nessuno gli abbia riferito nulla poi è tranciante, sono trancianti le risposte fornite all'Avvocato Filiani che gli chiede: "senta, Cucchiarelli, Diamanti e Colonnelli se vedono traffico o una situazione anche di rischio potenziale la devono avvisare, l'avvisano o no, o fanno finta di niente con lei?", e lui rispondono: "che mi devono avvisare...", eccetera eccetera e dice, "quella sera hanno detto qualcosa?", "loro assolutamente nulla", allora giustamente l'Avvocato Filiani prende lo spunto e dice: "visto che lei ha risposto loro assolutamente nulla, altri Controllori o altri Operatori procedurali hanno riferito qualcosa?", "no", anche qui. La deposizione poi del Grasselli continua all'udienza del 21 febbraio 2001 nel corso della quale si fa riferimento alla telefonata con Marsala, telefonate che risultano dalle registrazioni in nostro possesso, il Presidente gli chiede infine, "successivamente, ora finita la telefonata, questa telefonata lei ha sentito parlare lì in sala da qualcun altro di

esercitazioni?", "no", allora Grasse dopo aver detto no però dice, chiede al Presidente, "ma parla nella sera stessa?", e il Presidente: "sì sì", "no, assolutamente no, nell'immediatezza no", anche qui la... il timore del testimone Grasselli nell'affermare qualcosa di impreciso, perché poi è evidente che di traffico, di esercitazioni, eccetera eccetera, se ne è parlato a distanza di anni, anche nel... diciamo in conseguenza e quindi non più... siamo ad anni, ma quando sui giornali apparivano le prime ipotesi giornalistiche. Sarebbe stupido immaginare che quando "Il Corriere della Sera", piuttosto che "Il Tempo" o un altro giornale, parla di esercitazioni all'interno della... della Sala Operativa non si commenti gli articoli di stampa, ma il dato rilevante è che comunque la sera del 27 giugno 1980 nell'immediatezza assolutamente non si parlò di esercitazioni al di là di queste conversazioni avute con Marsala. Possiamo passare ad esaminare ora la testimonianza di Porfirio Massari che era Caposala della R.I.V. e si tratta però non di testimonianze assunte in dibattimento, ma di quelle testimonianze utilizzabili così come stabilito nell'Ordinanza

della Corte del 9 ottobre 2003, e siamo in quella tipologia di testimonianze indicate a pagina 4. Dalla nostra ricostruzione gli interrogatori utilizzabili di Porfirio Massari allora sono due, sono quello del 18 marzo del '91 e quello del 23 luglio del 23 luglio 1991, nel primo interrogatorio, quello del 18 marzo non gli vengono rivolte domande specifiche relativamente alla presenza di aerei non identificati, cioè che emerge dalla sua deposizione è l'assoluta normalità della situazione che si verificò all'interno della R.I.V. ed è importante sottolineare che alla fine è il Massari a dire, ad affermare, "infine ho sigillato le comunicazioni terra-bordo-terra e telefoniche", la testimonianza... un altro dato importante di questo primo interrogatorio del 18 marzo '91 è che appunto il Massari afferma di aver telefonato a Marsala per chiedere se si vedeva l'"Itavia", da Marsala mi è stato risposto che non c'era nessun aereo in volo e la stessa risposta gli è stata data in successione da Licola e Poggio Ballone, eccetera eccetera. Nell'interrogatorio del 23 luglio 1991 invece si verifica a nostro avviso una... una di quelle situazioni che prima

abbiamo descritto in termini generali come un aspetto patologico del processo, una... determinato dalla mancanza di contraddittorio nell'assunzione della prova, perché nell'ambito di numerose testimonianze assunte nella fase... durante l'istruttoria formale abbiamo la prova documentata in atti, basta leggere le domande, che molto spesso vengono poste ai testimoni da parte dei Pubblici Ministeri o da anche dalle Parti... dagli Avvocati di Parti Civili o dello stesso Giudice Istruttore, delle domande che probabilmente a nostro avviso sicuramente questa Corte avrebbe ritenuto inammissibili o perché suggestive o perché fondate ed è questo l'esempio che ricorre più spesso, su delle premesse non dimostrate, su delle premesse che il dibattimento ha smentito, cioè si ponevano le domande ai testimoni fondando la domanda su un fatto processualmente non accertato ed errato, abbiamo visto, nella testimonianza della... del 23 di luglio '91 si verifica un fatto anomalo, dicevo, perché il Massari a domanda risponde: "escludo che qualcuno dei miei dipendenti mi abbia riferito dopo la notizia della sparizione del DC9 <<Itavia>> su presenza di traffico militare

statunitense nella zona disastro", al che si legge sul verbale: "l'ufficio dà atto che il teste ha risposto: <<no>> prima che il Giudice Istruttore finisse la sua domanda e per la precisione quando la domanda era al seguente punto lei ha mai qualcuno dei suoi dipendenti della Sala Operativa riferito dopo la sparizione del DC9 la presenza di traffico militare intenso?", cioè ciò che manca è la specificazione americano, però è più che evidente che a questo punto la domanda era sufficiente chiara e specifica per consentire ad un Tecnico Caposala Massari di rispondere: "escludo che qualcuno dei miei dipendenti mi abbia riferito traffico militare statunitense", anche perché ci troviamo nel giorno 23 luglio '91 e tutto sapevano che l'ipotesi proposta dai mass-media era quella di una presenza di traffico militare statunitense. Poi appunto gli viene chiesto quando ha saputo di questo traffico militare americano e lui risponde: "mai, anzi devo precisare che l'ho saputo appunto dalla stampa", l'interrogatorio va avanti, il Giudice Istruttore risponde... la lettura della telefonata tra Trombetta e si dice: "nel verbale persona non identifica" ma noi

sappiamo oggi che era Smelzo delle 21:30 Zulu e Massari dice: "io con Trombetta non ho mai parlato - poi dice - non credo che Trombetta quella notte fosse in servizio" ma non è che dice: "lo esclude", cioè io non ci ho mai parlato, il senso è non me lo ricordo, mi ricordo di non averlo visto, non credo che fosse in servizio, ciò che sorprende è che a questo punto il testimone Massari viene ammonito formalmente dal Giudice Istruttore a dire tutta la verità, lui conferma quello che aveva detto prima e quindi "credo che Trombetta non c'era" e a questo punto il P.M. chiede di sospendersi l'esame testimoniale perché emerge il delitto di falsa testimonianza o della sospensione, eccetera, eccetera, e così si trasforma la testimonianza di Massari, che è una testimonianza assolutamente in linea con poi la realtà processuale che è emersa nel dibattimento, ma che comunque cozza con quella impostazione accusatoria, viene trasformata da testimonianza in una falsa, presunta falsa testimonianza. Questo appunto per fornire un esempio del clima nell'ambito del quale sono state raccolte le prove durante la fase istruttoria. Per finire il nostro esame

senza pretesa di completezza come detto sempre in anticipo dei testimoni oculari della R.I.V. di Ciampino ritroviamo la testimonianza di Bruno Martino del 20 febbraio 2001, sappiamo che Bruno Martino era supervisore tecnico alle apparecchiature dell'A.T.C.A.S., sappiamo il suo contributo all'attività svolta da Russo il 28 di giugno nel predisporre il famoso plottaggio e ciò che è importante rispetto a questo punto, questo profilo omissivo del capo d'imputazione in esame è che oltre a descrivere una situazione tranquilla, anomala quella sera, noi sappiamo che Martino rimase in Sala Operativa a lungo, per oltre ventiquattr'ore, a domanda dell'Avvocato Bartolo che gli chiede: "in queste ventiquattr'ore lei ha mai sentito parlare in Sala Operativa di traffico militare?", e il teste Martino risponde: "nossignore", quindi anche attraverso la testimonianza di Martino abbiamo una ulteriore conferma che quella voce del traffico, della possibile presenza di traffico militare statunitense fu una voce rimasta isolata, una voce la cui origine è... non so se si può ritenere, cioè sicuramente non è provata, non so se la Corte con la conoscenza così

approfondita che ha del processo avrà modo di sviluppare delle ipotesi di ricostruttive, ma penso che comunque si possa soltanto parlare di possibili ipotesi, a nostro avviso come vedremo tra poco attraverso la testimonianza di Guidi è possibile, è probabile che quella voce si generi per un malinteso oppure come vedremo successivamente nel corso dell'esame è possibile, e quindi faccio riferimento sempre allo stesso termine utilizzato nel capo d'imputazione, è possibile che quella voce sia stata originata da Luciola e Chiappelli che si recano presso la R.I.V. di Ciampino, noi sappiamo, in un orario che è possibile ricondurre a quello nel quale si origina la notizia e che erano in borghese, oppure ancora è possibile che quella notizia sia stata proposta, insinuata all'interno del sotto centro di controllo di Ciampino da appunto una persona in borghese che non è stata mai identificata e che attraverso l'insinuazione di quel dubbio volesse raggiungere degli scopi forse connessi al probabile abbattimento del DC9 a causa dell'esplosione di un ordigno esplosivo a bordo, cioè si inserisce in un contesto più generale che potremmo definire di fantapolitica,

di ricostruzioni che però poco hanno a che vedere con i temi processuali e quindi in sostanza teniamo per noi, anche perché - perché sia chiaro - è un'ipotesi che mi sono fatto io leggendo gli atti e guardando le cose, una così, non è che la teniamo per noi per motivi particolare, cioè per essere esplicito nella ricostruzione delle vicende processuali, attraverso anche l'esame di alcuni Periti e testimoni tecnici è venuto fuori che ci poteva essere in Italia in quel momento un interesse a fare... ad alimentare un sentimento anti-americano per le dinamiche di politica internazionale, per il piazzamento dei missili a Comiso, e quindi c'era interesse da parte di paesi estranei alla N.A.T.O. nel far alimentare all'interno del paese un sentimento appunto anti-americano ed anti N.A.T.O. e quindi quella poteva essere un'occasione per accusare gli americani e far nascere poi tutto quello che ex post possiamo ritenere sia N.A.T.O.. Per finire le testimonianze, l'analisi delle testimonianze della R.I.V. di Ciampino dobbiamo analizzare quella di Guido Guidi, Guido Guidi era Direttore alla R.I.V. di Ciampino, è stato sentito il 19

gennaio 2001, sappiamo e diciamo fin da ora che la R.I.V., Regione Informazioni di Volo dipendeva dall'I.T.A.V., soggetto, organo, il quale in base al secondo comma dell'art. 12 del più volte citato D.P.R. 14/77 del 1965, l'I.T.A.V. aveva una delega di funzioni ex legge per quanto riguarda quella funzione del Capo di Stato Maggiore di presiedere all'alta direzione tecnica operativa e di controllo dell'intero traffico aereo e si tratterà, come vedremo, di una delega di funzioni ex legge che per l'autorevolezza della fonte, per l'autonomia dei poteri decisionali e le capacità organizzative dell'I.T.A.V. ci permetterebbe se stessimo parlando di un'altra... se vogliamo parlare di responsabilità penale di ritenere esonerato il soggetto delegante, quindi il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica delle sue funzioni rispetto a quell'attribuzione dell'art. 12, controllo del traffico aereo. Anche Guidi ha ripetuto ciò che hanno già detto gli altri, in particolare leggo testualmente un passaggio, c'è il Pubblico Ministero Dottor Salvi che gli fa presente quanto dichiarato il 10 di ottobre '91, dal verbale risulta virgolettato quindi è ciò che

dichiarò Guidi il 10 ottobre '91, "allora non mi risulta che qualcuno mi abbia parlato di intenso traffico militare, se ci fosse stato di certo avrebbe dovuto riferirmelo" e Guidi nel confermare quanto in precedenza detto poi dice: "dalle informazioni che mi furono date dal Caposala - quindi Massari - dal Supervisore - quindi Grasselli - e dai Controllori stessi, va bene, la risposta è no, perché nessuno mi disse che avevano osservato un intenso traffico militare, parlo di personale nostro, del centro di controllo e limitatamente a quello che avevano osservato sugli schermi radar", questo, quindi praticamente anche Guidi conferma che nessuno di coloro i quali avevano gli occhi per guardare, di coloro i quali stavano davanti gli schermi all'interno della R.I.V. di Ciampino gli riferì mai di aver notato, controllato del traffico militare la sera del 27 giugno. Analoghe risposte poi darà il testimone Guidi alle domande dell'Avvocato Biaggianti, che appunto gli chiede: "senta, ma qualcun altro all'interno della Sala Controllo le riferì di aver visto traffico sconosciuto quella sera?", "no" e così via. Poi nel rispondere a questo tipo di domande Guidi

sviluppa una considerazione che è importante, ma che sappiamo tutti, perché lui dice: "che poi diciamo così questa domanda - cioè aveva saputo che c'era traffico militare, se ne parlò, eccetera, eccetera - questa domanda che poi è risuonata numerose... innumerevoli volte - ma 'sto nastro sempre quello è rimasto, cioè tutto quello che si poteva vedere, pure a posteriori il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, tutto quello che era inciso là lì è rimasto" e qui ci ricollegiamo a quelle considerazioni di carattere tecnico ma anche documentale che fece... che ci ha illustrato l'Avvocato Nanni, commentando appunto le risultanze dei dati radar e richiamando quello che hanno detto Tecnici ed esperti, quali i componenti del Collegio Misiti o i Consulenti degli imputati. Nel ricordare la testimonianza di Guidi un momento importante è sicuramente costituito dalle sue considerazioni, dalle sue dichiarazioni in merito alla telefonata che Guidi fa con Fiorito De Falco alle 22:23, in proposito ribadisce ciò che emerge dalla stessa lettura del documento e cioè che quella relativa alla presenza della portaerei era una mera supposizione ma ciò che più conta è che

dall'esame dibattimentale, dal confronto tra delle domande dell'Accusa e della Difesa è emerso che ad avviso di Guidi e quindi della fonte autentica, che fornisce l'interpretazione autentica di quella telefonata in merito alle modalità di apprensione della notizia del presunto traffico americano Guidi ribadisce ancora una volta che quella notizia non fu da lui appresa direttamente, furono cose che lui ribadisce "perché io non ricordo di averle acquisite direttamente, ma qualcuno... qualcuno mi ha informato", quindi ancora siamo nelle considerazioni di carattere, che facevamo prima, tecnico giuridico sulle telefonate, cioè è una fonte de relato, ma attenzione in questo caso è una sorta di de relato alla seconda, perché a Guidi gli riferisce... lui non l'ha appreso direttamente, gli riferisce qualcuno all'interno della Sala Operativa della R.I.V. di Ciampino che a sua volta però aveva appreso qualcosa dai siti siciliani, che poi nella telefonata si parla di siti siciliani e poi non si capisce bene perché è diventato Marsala, ma se allora si vuole trovare... si vuole capire perché è diventato Marsala si fa riferimento a quelle telefonate in

cui si parla di esercitazioni e le esercitazioni noi sappiamo era una esercitazione simulata e non una esercitazione reale. Concludendo quindi sulla telefonata è lo stesso Guidi ad ammettere su domande della Corte di aver fatto lui confusione, dice: "io evidentemente lì in quel momento ho fatto confusione, fra l'esercitazione che si era... che era iniziata nel pomeriggio e che poi non mi ricordo quando e dove era previsto che finisse e l'esercitazione di cui parlano loro", quindi lui confonde tra questa esercitazione, che poi non si capisce bene a che cosa faccia riferimento e ciò non fa che confermare la confusione dei suoi ricordi e la difficoltà in cui si trova il testimone, anche perché a nostro avviso è evidente che a distanza di anni sentito in relazione a dei fatti rispetto ai quali una persona che rivestiva un compito di responsabilità si risente e sente di aver fatto delle ipotesi di una certa gravità è evidente la sua difficoltà nel rispondere e nel barcamenarsi tra quelle che sarebbe dovute essere le sue responsabilità e quello che invece fece, perché se a quella notizia si fosse attribuito un minimo di rilevanza sarebbe stato dovere specifico di

Guidi fare una serie di verifiche nell'immediatezza che Guidi non dimostra di aver fatto, perché coloro i quali si interessano veramente di confermare o meno quella voce sono gli uomini del Terzo R.O.C., sono i Controllori della Difesa Aerea e non del traffico aereo. In conclusione valutando quindi la telefonata del 22:23 tra Guidi e Fioriti di Falco dobbiamo ritenere che in mancanza di elementi di conferma e di riscontro di quanto affermato da Guidi in merito al presunto razzolamento che avrebbero visto i radar siciliani, in mancanza della individuazione certa delle fonti di riferimento, a fronte delle numerose deposizioni di coloro che operavano presso la R.I.V. di Ciampino e presso i siti radar siciliani che hanno escluso tutti la presenza di... la visione, la presenza, la notizia di aerei che razzolavano in quella zona e soprattutto alla luce della confusione che lo stesso Guidi confessa di aver fatto, di aver potuto fare, non può attribuirsi a questa telefonata alcun valore probatorio, ai fini della prova della notizia della possibile presenza di traffico militare americano. Concluso con questa breve rassegna delle testimonianze della R.I.V.

di Ciampino possiamo passare ad esaminare quelle degli uomini del Terzo R.O.C. di Martina Franca, si tratta quindi... il Centro di Martina Franca e... facevano capo al Terzo R.O.C. di Martina Franca tutte quelle unità organizzative, unità funzionali dell'Aeronautica Militare che in prima linea hanno collaborato e partecipato alle operazioni di ricerca del DC9 e alle operazioni di soccorso, in particolare faremo riferimento all'attività del Terzo R.C.C., Centro Controllo Soccorso, e all'attività del Terzo S.O.C., Comando Settore Difesa Aerea, per quanto riguarda il Terzo S.O.C. la prima testimonianza che si ritiene opportuno ricordare è quella di Vito Patroni Griffi, siamo all'udienza del 28 marzo 2001, sappiamo tutti che Patroni Griffi era Capocontrollore junior la sera del 27 giugno e che le sue funzioni e... gli attribuivano il compito di supervisionare l'attività di tutti i siti dipendenti dal Terzo R.O.C., quindi lui supervisionava l'attività dei siti di Iacotenente e Otranto, che sappiamo hanno un ruolo marginale nella nostra vicenda, ma soprattutto dei siti di Marsala, di Siracusa che era in fonetico-manuale e quindi trasmetteva le tracce a Marsala, a meno

che nel caso di esercitazione allora le passava direttamente a Martina Franca e Licola, la deposizione di Patroni Griffi è del 28 marzo 2001, non so se già lo avevo detto, è una di quelle deposizioni fiume che a leggerle ci si impiega ore ed ore, in questo... in questa sede vogliamo ricordare soltanto alcuni dei passaggi che fanno riferimento al profilo dell'imputazione in esame. L'attività di Patroni Griffi è fissata, è fotografata dalle telefonate note delle 22:26, 22:27 e 22:31 che fa con Licola presumibilmente ad hoc e quella delle 22:27 e Marsala delle 22:31. Un primo aspetto rilevante è la spiegazione da parte di Patroni Griffi di come viene a conoscenza di quella voce che poi provvederà immediatamente a riscontrare ed escluderà la fondatezza ed ciò che poi è immaginale, è stato confermato da Smelzo e risulta dalle telefonate, cioè Bruschina telefona a Marzulli, Marzulli avverte Smelzo, Smelzo chiede informazioni a Patroni Griffi, ciò che è importante è che dal racconto di Patroni Griffi emerge la voce, la notizia così come viene passata a lui è formulata in termini ipotetici, nel senso che non gli viene detto: "hanno visto o

hanno riscontrato, hanno sentito", ma gli viene chiesto di informarsi, di verificare se ci fosse o meno del traffico militare statunitense in zona, per esempio rispondendo al e... dice: "mi avrò chiesto se c'è attività aerea, di portaerei", allora il Pubblico Ministero Roselli: "sì, ma ora parlo ai contenuti, in che termini le dice", così non si legge benissimo il verbale, è difficile la lettura nel senso... "com'è che so di questo traffico americano", "no hai chiesto di informarmi" Pubblico Ministero Roselli: "cosa dice?", "hai chiesto di informarmi, di informarmi", quindi ripeto, il dato tecnico che viene comunicato a Patroni Griffi non è la presenza di, ma verifica se c'è questa supposta presenza. Sappiamo poi dalle telefonate che questa verifica l'ha fatta e anche dal suo racconto e da questa verifica fatta nell'immediatezza, ci troviamo a pochi minuti dal momento nel quale sorge questa possibile notizia, la verifica lo porta immediatamente ad escludere quella presenza, ora anche qui una banale considerazione ma ammesso e non concesso per pura ipotesi così di lavoro, per puro spunto di riflessione che quella notizia, sia pur formulata

in termini ipotetici, sia pur subito smentita, fosse risalita nella scala gerarchica della immediatezza, perché non far risalire anche subito la notizia della smentita, cioè del riscontro negativo, cioè se bassa la voce, dice: "non si sa bene chi, non si sa bene perché, però qualcuno, boh, forse c'è la presenza di un traffico militare statunitense", fanno subito la verifica, dopo pochi minuti escludono la presenza di traffico militare statunitense, perché non riferire in salita anche la verifica e quindi l'esclusione, e a quel punto se risale in salita la notizia dell'esclusione che cosa mai avrebbe dovuto riferire lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare al Governo, cioè non c'è traffico, e beh, quello gliel'hanno detto, che dovevano dirgli? "Non c'è traffico perché?", "perché abbiamo fatto le verifiche" e beh, quello è intuibile, davvero non comprendiamo. Ma andando avanti nella lettura dell'esame di Patroni Griffi si ritrova un punto importante, perché il Pubblico Ministero Roselli giustamente gli chiede: "va be', ma lei ha fatto questa verifica, gli è arrivata la notizia diciamo in termini ipotetici, cioè lei... comunque hanno chiesto di

informarli - ma gli chiede - perché non cercò un contatto immediato alla fonte per sapere Ciampino da dove aveva preso questa notizia sul presunto traffico?" e Patroni Griffi risponde: "no", cioè dice non l'ho fatta 'sta cosa, il Pubblico Ministero Roselli: "volevo sapere però perché non avete fatto un contatto immediato con Ciampino per sapere come ha saputo questa notizia", e qui la fondamentale risposta di Patroni Griffi: "ma il mio contatto, ma io... io devo usare i miei mezzi, io ci ho i miei radar, se i miei radar, se i miei radar dicono che non vedono che bisogno c'è di rivolgermi a Ciampino? Se i miei radar dicono che non vedono?", con il punto interrogativo quindi è il testimone che chiede, al Pubblico Ministero: "ma se io ci ho... controllo i radar, ci ho un compito di responsabilità, abbiamo tre radar della Difesa Aerea che stanno lì per controllare il cielo e per prevenire eventuali attacchi - che poi sappiamo qual è la funzione - comunque hanno un compito specifico, ci ho uomini competenti, eccetera, perché devo stare a chiedere a Ciampino se ci stanno o non ci stanno, se hanno visto o non hanno visto, io ce l'ho la possibilità di

verificare", e il Pubblico Ministero dice: "ma Ciampino come l'ha saputo", chiedo il Pubblico Ministero a Patroni Griffi, il quale naturalmente non sa... cioè non può rispondergli, perché che ne sa lui, e allora gli risponde: "gli occhi, gli occhi ce li hanno i radar e non Ciampino, per me Difesa", questo è testuale nel senso che dice "Ciampino come l'ha saputo?", "e che ne so io come l'ha saputo, quello che conta per me è che i miei occhi, i miei radar mi dicono che non c'era traffico in quel momento, non c'era stato traffico in precedenza, io non ci ho nessun bisogno di telefonare a Ciampino e di stargli a chiedere: ma perché, ma chi te lo ha detto, eccetera, se non l'ho visto non c'è". Andiamo avanti saltando ad alcune domande dell'Avvocato Bartolo che gli chiede se al momento... "allora al momento dell'incidente c'erano problemi creati da traffico militare americano?", "no, non c'era, non c'era attività di volo", chiede ancora altre domande, "la sera dell'incidente lei ricorda se i siti trasmisero delle tracce che potevano far sorgere problemi di identificazione che non erano stati identificati o quant'altro prima dell'incidente", "assolutamente no". E così

andiamo avanti, per ricapitolare, dalla deposizione, dall'analisi della deposizione del testimone Patroni Griffi è emerso con la dovuta certezza processuale che la notizia che la sera del 27 giugno '80 fu riscontrato, fu riscontrato subito che non c'era traffico militare statunitense, che quella possibile presenza e quella voce della possibile presenza, quella possibile notizia si trasformò nell'immediatezza in una non notizia, in una notizia di segno contrario, che non si verificò nessun problema di identificazione di tracce non amiche, che non si verificò all'interno del Terzo R.O.C. e dei siti a esso dipendenti, una situazione di anomalia, il racconto di Patroni Griffi è in qualche modo confermato da quello di Arati, che era il Comandante del S.O.C. di Martina Franca, è stata sentito il 7 marzo 2001 la sera del disastro non si recò in Sala Operativa ma naturalmente essendo il superiore di Patroni Griffi ricevette dal suo subordinato le informazioni e un reso conto, seppur orale, di quello che era successo e quindi comunque è venuto a conoscenza dei fatti ed allora assumono un significato le sue risposte che si ritrovano a pagina 188 e seguenti del

verbale, quindi lo so perché l'ho letto dopo di essermi accorto del problema che si veniva a creare nella rappresentazione poi finale, l'Avvocato Bartolo: "una sola domanda, ricorda se quella sera Patroni Griffi le parlò di traffico militare intenso, se le fece qualche possibile collegamento tra quanto era accaduto al DC9 ed il traffico militare?", "no", chiede sempre l'Avvocato Bartolo, "dico Patroni Griffi anche se non quella sera, il giorno successivo?", "no", "o qualche giorno dopo, eccetera, eccetera", "nossignore" risponde, "non le disse mai niente?", "no, non me ne parlò mai di questa eventualità, cioè possibile presenza di traffico militare statunitense", sempre all'interno del S.O.C. poi si colloca la testimonianza e il ruolo di Attanasi, Attanasi è del... la sua testimonianza è del 7 marzo 2001, era Assistente al Capocontrollore presso il S.O.C., ciò che emerge dalla sua testimonianza è che Martina Franca apprese la notizia della perdita del contatto con il DC9 da una telefonata ricevuta da Marsala che a sua volta aveva ricevuto una comunicazione da Palermo e questo è confermato dalla lettura delle conversazioni telefoniche e

su domanda del Pubblico Ministero Roselli che gli chiede se ha ricordo di una segnalata presenza di traffico americano, dice: "di una segnalata presenza di traffico americano ha ricordo?", "no", e così poi chiede di problemi operativi e lui risponde sempre di no, stessa risposta sulle domande dell'Avvocato Forlani. Passando ora all'attività del Terzo Centro Controllo di Soccorso, dal Terzo R.C.C. possiamo esaminare per prima la testimonianza di Marzulli, il suo contributo al processo è l'elemento di novità inserito da Marzulli nella nostra ottica che vuole appunto indicare alcuni degli elementi di prova che dimostrano l'inesistenza di quel traffico e l'infondatezza di quella notizia, c'è il fatto che Marzulli rispondendo alla domanda dell'Avvocato Forlani dice: "ma se realmente ci fosse stata un'esercitazione aerea con una portaerei che ci stanno lì, perché allora... per la... allora se queste aerei se non sono partiti da qualche base che non risultava che sono partiti ci doveva essere una portaerei altrimenti con chi ci facevano queste esercitazione aerea?" si chiede, "ed accertarci che ci fosse... se ci fosse stata veramente questa esercitazione e ci

dovevano essere dei mezzi in zona che nessuno, né i mezzi di soccorso e né i mezzi che hanno mai visto lì in zona, cioè non è che qualche mezzo di soccorso ha mai visto mezzi militari lì, perché dal momento che sono partiti non è che nessuno ci ha mai segnalato che ci fossero dei mezzi militari in zona", detto in maniera speriamo più comprensibile, Marzulli dice: "tra l'altro il fatto che non ci fosse del traffico militare americano, il fatto che non ci fosse nessuna esercitazione aeronavale io l'ho dedotto nell'immediatezza, dal fatto che quando sono partiti i mezzi del soccorso e lui era in contatto con i mezzi del soccorso nessuno ci aveva mai detto: <<oh, qua abbiamo visto una nave, una portaerei, degli aerei, nulla>>", e né possiamo immaginare che una portaerei in mezzo al mare prende e scompare come se fosse un motoscafo di quelli di... d'alto mare dei contrabbandieri che portano le sigarette o gli stupefacenti, cioè, sono navi importanti, navi che vanno pure a velocità sostenute ma che hanno il supporto di una serie di altri mezzi e che non è che scompaiono e scompaiono come... insomma, nel film di James Bond che entrano dentro il mare e si

perdono, insomma, se ci fosse stato qualcosa sicuramente l'avrebbero visto i mezzi di soccorso, il fatto che non l'abbiano visto è un ulteriore mezzo di prova e questa volta mi corregg... indiziario comunque, perché... cioè, no nemmeno, è una prova diretta, loro sono stati lì testimoni oculari e non hanno visto la presenza di traffico successivamente, è vero, non alle 21:00 ma quel traffico non si era potuto dileguare nel nulla. Sempre nel Terzo R.C.C. si colloca l'attività compiuta da Smelzo Giovanni, siamo all'udienza del 6 marzo del 2001, e un primo dato che emerge dalla sua testimonianza è che ancora una volta la notizia che gli viene riferita da Marzulli così come captata, capita dal testimone Smelzo, quindi non imputato di reato connesso, testimone Smelzo, "era una notizia formulata in termini ipotetici, cioè c'è il Pubblico Ministero Dottor Roselli che gli chiede cosa le riferì il Maresciallo Marzulli?", "esattamente non sono in grado di ricordare alla lettera, ma comunque il senso della comunicazione era che Ciampino aveva avuto notizia che forse c'era stato, c'era traffico aereo in zona, insomma, quindi che forse c'era - chiedo scusa

per il c'era stato, ma evidentemente è un portato della conoscenza del testo della telefonata - era da che Ciampino aveva avuto notizia che forse c'era traffico aereo in zona insomma", poi il Pubblico Ministero va avanti e lui dice: "sì, però fu una notizia che mi venne riportata, quindi cioè, così come mi è stata riportata così la riferisco, una volta che arrivò questa notizia interessammo per vedere se ci fosse qualche fondamento di verità in questa notizia", "ma come si interessò?", e va be', lui dice: "non avevano, lui dell'R.C.C. non aveva una visione diretta del radar e quindi si informò chiamando il Capocontrollore" che noi sappiamo è Patroni Griffi e tutta l'attività che fece dopo. Abbiamo già detto dell'importanza dell'annotazione sul brogliaccio delle 22:40 e nella quale si nega la presenza di portaerei americane in zona e soprattutto sappiamo poi che dal racconto di Smelzo quella ricerca era finalizzata da parte loro in primo luogo ad avere ulteriori ed eventuali mezzi di soccorso. Facendo invece un passo indietro rispetto quindi all'annotazione lui racconta della comunicazione avuta da Patroni Griffi e dice: "il dato essenziale è che mi disse

non ci sono, quello che hai scritto là prima, portaerei americana in zona", allora l'Avvocato Nanni gli chiede: "come ho detto prima, sulla base delle informazioni...", cioè su domanda dell'Avvocato Nanni poi il teste Smelzo risponde: "come ho detto prima, sulla base delle informazioni che i miei sensori mi avevano fornito, i sensori della Difesa Aerea e il sensore della catena nazionale, nella fattispecie il C.O.P. si era tirato fuori, mi aveva detto non sapeva niente, Patroni Griffi mi aveva detto che West Star non sapesse niente di questa storia", e l'Avvocato Nanni dice: "quindi voglio dire, ma questi accertamenti superavano quello che eventualmente aveva detto Bruschina circa la presenza di traffico?", e Smelzo risponde: "se nel giro di due ore non si è saputo niente non lo so cos'altro avrei potuto fare nella circostanza, ed è importante questo passo a nostro avviso anche perché nella parte in cui si fa riferimento alla risposta del C.O.P., ciò che aveva capito Smelzo e ciò che si capisce è che al C.O.P. non risultava nulla, ma questo dato non può essere trasformato attraverso la cultura del sospetto nel fatto che il C.O.P. sapeva, perché

diversamente il dato processuale che si acquisisce è che anche al C.O.P. non risultava nulla e quindi non c'era nessun traffico militare statunitense in quella zona, anche perché se ci fosse stato realmente del traffico il C.O.P. probabilmente lo avrebbe saputo". Dichiarazioni nello stesso senso sono state rese poi da Lippolis, Guglielmo Lippolis, Direttore dell'R.C.C. e sentito il 7 marzo 2001, avremo modo poi di affrontare i temi legati alla testimonianza di Lippolis per quanto riguarda l'ipotesi esplosione interna quando affronteremo quello specifico punto dell'imputazione, in questo momento sarà sufficiente ricordare che anche lui rispondendo alle domande delle Parti in udienza ha affermato che con assoluta certezza sulla base delle indagini compiute nell'immediatezza e sulla base delle informazioni assunte nell'immediatezza fu riscontrato che non c'era traffico militare statunitense la sera del 27 giugno 1980, anche al testimone Guglielmo Lippolis gli viene ripetuta la domanda se attraverso gli enti, i mezzi del soccorso è arrivata qualche informazione di segno contrario e lui risponde anche qui di no, cioè, anche i

mezzi confermarono l'assenza di traffico e l'assenza di portaerei. L'attività compiuta da Lippolis quella sera risulta documentata in numerosissime telefonate, noi ne abbiamo contate trentacinque, ma probabilmente ce ne saranno altre che ci sono sfuggite e in due di queste telefonate per ben due volte, telefonate stranote alla Corte, 22:39 Zulu, 16:17 Zulu, 6:17 Zulu, il Lippolis esclude in presa diretta al... entrambe con il Generale Mangani, esclude, dicevo, in presa diretta, nell'immediatezza dei fatti la fondatezza di quella notizia e in entrambe le telefonate che è inutile rileggere perché sono state già lette e si conoscono, nell'immediatezza Lippolis riferisce al Capo del Terzo R.O.C. che non c'era nessun volo, nessuna esercitazione in corso, nessun traffico... nella telefonata si dice: "voli di altri", cioè non c'era nessun volo che avrebbe potuto interferire con il percorso del DC9. Da ultimo le testimonianze del Terzo R.O.C., questa breve analisi di testimonianze del Terzo R.O.C. si può concludere con quella di Romolo Mangani, si potrebbe concludere con quella di Romolo Mangani, ma purtroppo non abbiamo sentito in dibattimento e quindi anche qui

recuperiamo le testimonianze rese in precedenza. Sul punto riteniamo che la... il modo con il quale sono state... è stata affrontata la testimonianza di Mangani sia dalle Parti Civili che dai Pubblici Ministeri in sede di requisitoria, denoti ancora una volta la mancanza di elementi seri a supporto della loro tesi, perché è stata fornita una lettura parziale, incompleta, inesatta della testimonianza del Generale Mangani e in particolar modo come la Corte intuirà, mi riferisco alla testimonianza del 12 di ottobre del '91, prima di questa testimonianza il Mangani aveva reso una dichiarazione, una prima volta il 28 di ottobre dell'89, una seconda volta il 26 di luglio dello stesso 1991, in questa seconda test... in questo secondo incontro con i Pubblica Accusa e il Giudice Istruttore gli vengono fatte riascoltare le telefonate delle 21:40 con Smelzo e delle 21:39 con Lippolis ed in proposito riferisce che lui era rimasto convinto della collisione, però dice: "e ciò sino a quando Marsala non mi ha convinto che l'aereo civile non aveva altre tracce in prossimità, in effetti fino all'ultimo mi sono interessato della presenza degli

americani e ribadisco che io sono rimasto propenso all'ipotesi della collisione e sino a quando Marsala, come ho detto, mi ha convinto del fatto che il DC9 era solo, io con Lippolis avevo una grande confidenza, ricordo che egli mi disse di avere incontrato il Dottor Guarino e di avergli riferito le sue riflessioni sulla possibilità di esplosione interna, ne avevamo già parlato sin dalla notte del disastro ed è tornato sull'argomento e ha sostenuto che l'esplosione interna derivava da una bomba a bordo, io personalmente non ho mai concordato con lui al tempo delle sue ipotesi", quindi il dato processuale che emerge è che nonostante la sua convinzione non si sa bene da che cosa determinata però nell'immediatezza dei fatti la sera stessa del 27 di giugno 1980, acquisisce la certezza e si convince del fatto che come dice il DC9 non aveva altre tracce in prossimità e mi ha convinto del fatto che il DC9 era solo. L'altro dato è che parlò con Lippolis di questa... Lippolis gli riferì della sua ipotesi ma rispetto a questa ipotesi la sua personale convinzione era che fosse infondata, non ci con... non concordava su questa testimonianza. Il... l'esame, il... la

testimonianza sulla quale però hanno battuto in particolare gli accusatori è quella del 12 di ottobre del 1991, ora, prima di analizzarla nel merito ci permettiamo una considerazione di carattere generale, la considerazione è questa: dalla lettura del verbale che voi avete risulta che l'esame si apre alle... a mezzogiorno e un quarto e si conclude alle 14:00, la trascrizione che risulta dal verbale si compone di poco meno o circa tre pagine, insomma, diciamo, che per leggerle con tutta l'attenzione, io le ho lette e le ho rilette, ci si impiegano al massimo dieci o quindici minuti, con cioè non è che si vuole introdurre degli elementi si sospetto o che, ma il dato che emerge è che sicuramente durante quella testimonianza c'è stato uno scambio di informazioni, uno scambio, una osmosi tra ciò che sapevano i Pubblici Ministeri e tra ciò che... su quelli che erano gli sviluppi investigativi e quello che invece erano le dichiarazioni del testimone, cioè non tutto ciò che il Generale Mangani ha detto è stato verbalizzato ed è possibile quindi sempre rimanendo in termini di ipotesi, immaginare che quelle dichiarazioni siano state influenzate dalle comunicazioni e

così spontanee e anche amichevoli che si facevano, poi è naturalmente che quando si pone la domanda si verbalizza la risposta, però come di regola succede negli interrogatori, preceduta da uno scambio di informazioni, consultazioni di atti, eccetera eccetera, che non risulta. Guardando invece ciò che risulta verbalizzato il punto centrale è che da un lato il Generale Mangani non ricorda con precisione di aver riferito e di aver parlato con il Generale Bartolucci o con il Generale Ferri, per cui lui dice: "se ho parlato con lo Stato Maggiore ho parlato con uno di questi due", quindi con il se, lo pone in termini ipotetici, subito dopo poi si legge: "non ricordo se ho parlato con lo Stato Maggiore - e poi continua - ma sono sicuro di sì". Il fatto che emerge è che comunque il ricordo di Mangani è un ricordo confuso e non si può assolutamente ritenere processualmente accertato che ci fu questo contatto tra il Generale Mangani e lo Stato Maggiore o direttamente il Generale Ferri con il Generale Bartolucci, ma ciò che più conta, e spero che nonostante la stanchezza che sento riesca ancora ad essere chiaro nell'esposizione, cioè che più

conta è che sempre leggendo il verbale il Generale Mangani dice che non ricorda se ha parlato, lo abbiamo detto che c'è questa incertezza, però dice: "sicuramente se ci ho parlato, sicuramente ho riferito dell'assenza della portaerei e della prima investigazione di Marsala che dava il velivolo per isolato - ancora - ai miei superiori sicuramente ho riferito che escludevo la collisione dopo aver compiuto degli accertamenti necessari", cioè non ricordo se ci ha parlato ma se ci ha parlato, e questo non v'è stato detto dagli accusatori, nel caso in cui ci avesse parlato con lo Stato Maggiore e con il Generale Ferri o con il Generale Bartolucci gli avrebbe riferito che avevano fatto delle verifiche e non c'era traffico militare statunitense, che era da escludere l'ipotesi della collisione, quindi non gli avrebbe mai riferito quella presunta ed ipotetica notifica che si assume nel capo d'imputazione non sia stata poi riferita al Governo determinando in tal modo l'impedimento delle funzioni governative e quindi impedendo in questo modo al Governo di esercitare la sua funzione di indirizzo politico, cioè non ricorda

se ci ha parlato e se ci avesse mai parlato gli avrebbe comunque escluso la presenza, la possibile presenza di traffico militare americano, la possibile presenza di una portaerei, l'ipotesi della collisione. Quindi ancora una volta il fatto che si sia tornato in sede di discussione e non una fase preliminare ma in un momento nel quale vengono prospettate tutte le armi che ciascuna parte ha, si sia tornato a fare riferimento a questa testimonianza come una prova a carico, veramente a nostro avviso dimostra più di ogni altra considerazione la mancanza di altri elementi, di elementi seri e di elementi che potrebbero in qualche modo dare fondamento all'ipotesi accusatoria. Nel concludere questo esame delle testimonianze diciamo del Terzo R.O.C. dobbiamo anche ricordare che la esclusione della possibile presenza del traffico militare statunitense e della possibile presenza di situazioni anomale è stata anche confermata dal Generale Piccio che era diretto superiore di Mangani, era a capo, era Comandante della Terza Regione Aerea, la sua deposizione costituisce un ulteriore elemento di conferma non solo della infondatezza di quella notizia ma

anche del fatto che non risalì nella scala gerarchica, perché non è possibile da un lato proporre, come dicevo nella fase iniziale, senza nessuna validità processuale e logico giuridica l'argomento del non potevano non riferire fino ad arrivare allo Stato Maggiore, però tagliando fuori la Terza Regione Aerea, cioè questo ragionamento apodittico e senza nessuna rilevanza processuale fondato su presunzioni funziona soltanto in un senso e non funziona nell'altro, cioè non funziona rispetto a Piccio e non funziona rispetto, poi vedremo, ad Arpino, cioè funziona soltanto... non funziona rispetto a Giachini per esempio, la testimonianza di Giachini per noi vuol essere soltanto uno spunto oltre al ricordo... ricordo che Giachini è stato sentito il 15 dicembre del 2001 ed era Comandante del Primo R.O.C., sulla sua deposizione era quindi a comando del Primo R.O.C. sulla sua deposizione, come ricorderete, è tornato l'Avvocato Galasso in sede di discussione e lui ha evidenziato... l'ha utilizzata per evidenziare e mettere a confronto la freddezza della deposizione del Generale Giachini con la passionalità e il coinvolgimento emotivo della

Senatrici Bonfietti, ora a prescindere dalla rilevanza processuale e dalla validità di una testimonianza rese con maggiore o minore passione emotiva, anzi quella resa con più passione emotiva dovrebbe essere meno attendibile e più debole di una resa invece con freddezza, ci offre lo spunto però per ricordare una delle domande che è stata ripetuta dalla Difese a tutti i testimoni durante il dibattimento, una domanda tipo, in questo caso è l'Avvocato Bartolo che la fa e chiede: "volevo solo sapere da lei se qualcuno, ovviamente parliamo appartenente all'Aeronautica Militare o anche altri, le ha mai detto di non dire o tacere fatti direttamente o indirettamente collegati all'incidente occorso il 27 giugno del 1980 al DC9" domanda tipo e l'abbiamo fatta a tutti i testimoni dell'Aeronautica e Giachini risponde: "assolutamente mai". Ora questo è lo spunto, le ricordiamo tutte attraverso questa di Giachini per dire che cosa? Per dire che quello scenario ipotizzato nel capo d'imputazione e poi riprospettato nelle requisitorie e discussioni dell'Avvocato di Parte Civile come ricordato la scorsa udienza dall'Avvocato Nanni e...

dall'Avvocato Bartolo, è uno scenario che necessariamente se vero, se fondato presuppone il coinvolgimento di più persone, non si può immaginare che quella notizia passa seppur abbiamo visto sia infondata e quindi immaginandolo soltanto per ipotesi arriva al Generale Ferri e poi non passa attraverso invece tutti gli altri soggetti che sono posti nella scala gerarchica tra il Generale Ferri e la fonte di quella notizia ed è inimmaginabile che tutta la condotta che si ipotizza nel capo d'imputazione, pensiamo alle presunte distruzioni documentali sia avvenuta senza il coinvolgimento di altri, ora visto che queste domande sono state fatte e a queste domande dei testimoni hanno dato una risposta, se vogliamo conservare rilevanza e utilità al durissimo dibattito che abbiamo vissuto insieme, durissimo per l'impegno che ha richiesto da parte di ciascuno di noi, dobbiamo ritenere che questo scenario è smentito da ognuna di queste risposte. Possiamo passare brevemente adesso... **PRESIDENTE:** facciamo un quarto d'ora? **AVV. DIF. EQUIZI:** non so se... **PRESIDENTE:** se è un argomento... **AVV. DIF. EQUIZI:** no, le dico... **PRESIDENTE:** ...di un quarto d'ora va bene. **AVV.**

DIF. EQUIZI: sì, cioè l'idea è quella di... va bene, un quarto d'ora... **PRESIDENTE:** e poi eventualmente prosegue dopo, dico, intanto... **AVV. DIF. EQUIZI:** beh, certo. **PRESIDENTE:** no, dico... **AVV. DIF. EQUIZI:** è difficile... **PRESIDENTE:** no, se l'argomento non lo riesce a concludere, dico, poi lo prosegue dopo. **AVV. DIF. EQUIZI:** sì, ecco questo è il... **PRESIDENTE:** sì, va bene, allora iniziamo sì. **AVV. DIF. EQUIZI:** sì, dicevo, sempre nella stessa ottica e con la stessa metodologia volevo segnalare brevemente alcuni dati emersi rispetto all'attività compiuta dai siti dipendenti del Terzo R.O.C., ma dico brevemente veramente, nel senso che come sapete se ne potrebbe parlare per giorni, un po' ne ha parlato l'Avvocato Bartolo e ne ha parlato l'Avvocato Nanni, ci torneranno sicuramente i Difensori del Generale Bartolucci, quindi da parte nostra soltanto per flash volevamo introdurre degli argomenti per chiarire rispetto per esempio all'attività compiuta dal sito di Marsala e la S.I.N.A.D.E.X. che si svolse la sera del 27 giugno 1980 era una S.I.N.A.D.E.X. programmata, come risulta da un documento acquisito in atti, ed è il documento, io chiedo

scusa alla Corte di non poterlo indicare con esattezza, penso che sia la pagina 31213, però me lo sono ritrovato tra le carte dello studio così, quindi non so in quale fascicolo appartengono, comunque è il programma della S.I.N.A.D.E.X. depositato il 10 di aprile 1980 presso il Centro di Marsala, da questo programma risulta appunto che per il giorno 27 era fissata, era stata programmata la S.I.N.A.D.E.X., il fatto che si svolge effettivamente la S.I.N.A.D.E.X. poi risulta da tutte le testimonianze che abbiamo acquisito al dibattimento, compresa la testimonianza del Maresciallo Carico, il quale ha confermato che, se non sbaglio era Massaro che andò presso il sito con il nastro, con la registrazione e che si svolse effettivamente questa registrazione, sulla... che si svolse poi effettivamente la S.I.N.A.D.E.X. risulta dall'esame, delle relazioni anche dei Periti di ufficio Dalle Mesi, Donali e Tiberio, i quali hanno confermato l'inserimento delle tracce simulato, hanno confermato che per un errore nella esecuzione o per un ritardo, eccetera, l'effettiva esecuzione, l'inizio della S.I.N.A.D.E.X. si realizzò alle 19:04, ora questo

forse è uno dei pochi, forse l'unico errore fortunato che è stato compiuto per l'Aeronautica Militare, fortunato perché? Perché attraverso questo ritardo consistente in termini... in tempi aeronautici, il Radar di Marsala e di conseguenza la registrazione del nastro di Marsala ci permette di fotografare la situazione effettiva radar fino a quattro minuti dopo l'incidente e quindi non solo quello che successe prima ma pure quello che successe dopo, altro dato processuale rilevante è che è certo che quelle registrazioni non sono state manipolate e non sono state falsate in alcun modo, quindi tutto ciò che risulta su quella registrazione corrisponde a ciò che potevano vedere e ciò che videro gli uomini radar di Marsala. Sulla situazione che si verificò in sala a Marsala la sera del 27 giugno del 1980 un contributo a nostro avviso significativo è stato apportato dalla perizia di Umilio, Umilio è stato sentito in dibattimento il 3 giugno 2003 ed ha a suo modo, quindi in maniera documentale, confermato che dal tono generale delle conversazioni ascoltate che si possono ascoltare nella Sala Radar di Marsala, la situazione è quella di normalità, non si

riscontra nessuna anomali, non si verifica la presenza di alcun traffico sconosciuto, nessuna situazione di allarma, e soprattutto ciò che emerge è che quanto dice Carico nella parte in cui riferisce di aver notato lui il decadimento della traccia e di aver poi passato la notizia a Palermo e a Ciampino è falso, e ciò è falso non solo perché ce lo dice Angelo Umilio e tutti gli altri testimoni della... presenti in sala a Marsala, ma perché risulta documentalmente provato dalle registrazioni telefoniche, Voi le avete, in Camera di Consiglio - mi rivolgo ai Giudici Popolari che non le avessero ancora esaminate - potete vederle facilmente, l'ho fatto io, appunto si leggono con facilità e dalla lettura di quelle conversazioni emerge che Marsala non si accorse del decadimento della traccia del DC9, della scomparsa della traccia ma a Marsala telefonano Palermo e Ciampino e gli comunicano questa notizia e allora Marsala cerca di trovarlo, per rendere un'idea possiamo rileggere insieme pagina 67 della trascrizione di quell'udienza del 3 giugno 2003, l'Umilio dice: "la conclusione fu che non solo non era vero che a Marsala si fossero avveduti del disastro e che

lo avessero comunicati ad altri ma era esattamente il contrario e che cioè chi primariamente si era avveduto, diciamo, che genericamente che qualcosa non andava per il verso giusto, se mi si passa l'espressione, fu Roma, Roma C.C. che aveva in contatto l'aeromobile, successivamente la notizia fu passata a Palermo e in maniera quasi contemporanea poi da Palermo rilancia a Marsala, da Palermo e da Roma rilancia a Marsala per motivo che poi se è necessario spiegherò, il motivo era che Roma non aveva più copertura radar in quell'area, Palermo quella sera a quell'ora, pardon, a quell'ora aveva il radar non funzionante, non era più in servizio e quindi la richiesta a Marsala era per poter, come dire, guardare il cielo da quelle parti dove nessun altro aveva copertura, quindi ripeto la conclusione fu che fu vero esattamente il contrario di quello che si ipotizzava e cioè che da Roma e da Palermo avvisarono Marsala che qualcosa non era andato dritto", successivamente pagina 78 dopo aver riascoltato in aula la telefonata... la chiamata canale 18 Marsala 21:15, quindi 19:15 Zulu e... Umilio prende

spunto per un esempio, se ne potrebbero anche fare altri, per sottolineare che se Marsala interrompe quella telefonata per... che poi ricordiamo telefonerà a... interromperà la telefonata perché sente delle voci del DC9, allora pensa Marsala che sia il DC9 a rispondere e allora è questo il commento di Umilio, "siamo alle 19:15 qui l'incidente sicuramente è avvenuto, se a Marsala lo avessero saputo non avrebbero potuto meravigliarsi voglio dire, non avrebbe interrotto una conversazione di questo tipo per dire aspetta un attimo, perché... per chiamare, perché la successiva poi chiama Palermo e gli che ha sentito, ha sentito l'aeroplano chiamare quasi come se dice: <<va be', l'aeroplano è ancora per aria>> e in effetti poi Palermo gli spiega che non era l'aeroplano ma era lui, Palermo, l'avvicinamento di Palermo che stava facendo delle chiamate all'aria, questo dal mio punto di vista naturalmente a certificare il fatto che a Marsala non solo non sapevano niente prima, ma non sapevano nulla e non si sono resi conto di niente se non un bel po' di tempo dopo", abbiamo già detto che i nastri di Marsala sono integri, queste le conclusioni dei Periti di

ufficio Dalle Mese, Tiberio, Donali, sicuramente non vicini alle posizioni di questa Difesa, e dall'analisi di quei dati radar emerge l'assenza di traffico militare statunitense, l'assenza di tracce non identificate riconducibili ad aerei militari nelle vicinanze della rotta del DC9, tutto ciò, dicevo, è confermato dalle dichiarazioni tra l'altro di Ballini, di Giordano, di Loy e di Sardu ed anche in questo caso ci permettiamo ancora una volta di sottolineare che l'esercizio del diritto di non rispondere del quale si sono avvalsi alcuni di questi testimoni se non tutti, se non sbaglio, in dibattimento non ha fatto altro che danneggiare gli interessi delle Difese, Difese che avrebbero potuto attraverso il confronto dibattimento acquisire ulteriori elementi a conferma della validità delle nostre tesi e soprattutto della inesistenza del traffico e quant'altro viene descritto nel capo d'imputazione. L'ultima aspetto che si voleva segnalare rispetto al sito di Marsala è la deposizione del testimone Carico. Presidente se... **PRESIDENTE:** Carico lo carichiamo... **AVV. DIF. EQUIZI:** lo carichiamo la prossima udienza. **PRESIDENTE:** allora la Corte

rinvia all'udienza del primo marzo ore 9:30, invitando gli imputati a ricomparire senz'altro avviso. **PRESIDENTE:** doveva dire qualcosa Avvocato Equizi? **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** no, nel senso la richiesta nasceva oltre che dalla insicurezza se riuscivo a finirlo o meno nei dieci minuti anche dalla stanchezza Signor Presidente, mi sento... **PRESIDENTE:** l'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 131 pagine.

per O.F.T.
Natale PIZZO